

CONDIZIONI GENERALI

CONVENZIONE VERSIONE V20251103 7.0

Articolo 1

(Definizioni)

Nelle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

"Atto di Adesione" indica l'Atto di Adesione, conforme all'Allegato 1 (Atto di Adesione).

"Atto di Cessione" indica l'Atto di Cessione, conforme all'Allegato 10 (Atto di Cessione).

"Atto di Surroga" indica l'Atto di Surroga, conforme all'Allegato 9 (Atto di Surroga).

"Autocertificazione" indica l'autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento quale Allegato (B) (Autocertificazione) in cui sono identificate le Operazioni oggetto di Finanziamento.

"Codice Etico SACE" indica il codice adottato da SACE nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 quale strumento essenziale per il perseguimento del proprio oggetto sociale, copia del quale è disponibile presso il sito internet ufficiale di SACE all'indirizzo www.sace.it.

"Codice Unico Identificativo" indica il codice unico identificativo della Garanzia SACE, comunicato al Soggetto Finanziatore mediante il portale online qualora l'istruttoria di SACE S.p.A. su una Richiesta di Garanzia SACE si concluda positivamente.

"Condizioni Generali" indica le presenti condizioni generali nella versione tempo per tempo vigente e disponibile in copia presso il sito internet ufficiale di SACE all'indirizzo www.sace.it.

"Confirming" indica (i) la gestione, l'amministrazione ed il pagamento a scadenza da parte del Soggetto Finanziatore, per conto dell'Impresa Beneficiaria, dei crediti che fornitori di beni e/o servizi vantano e/o vanteranno nei confronti dell'Impresa Beneficiaria in relazione alle Operazioni descritte nella relativa Autocertificazione; e (ii) la concessione di un finanziamento all'Impresa Beneficiaria per il rimborso dei pagamenti effettuati dal Soggetto Finanziatore per conto dell'Impresa Beneficiaria.

"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento ovvero, a seconda del caso, il Contratto di Finanziamento Soci o il Contratto di Finanziamento Partecipativo.

"Contratto di Finanziamento Soci" indica, nell'ambito dell'Operazione, il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore, l'Impresa Beneficiaria e la Società Target avente a oggetto il finanziamento soci del Soggetto Finanziatore in favore dell'Impresa Beneficiaria, anche mediante erogazione diretta del Finanziamento nei confronti della Società Target, con assunzione da parte dell'Impresa Beneficiaria



dell'obbligo di rimborso dello stesso Finanziamento-

"Contratto di Finanziamento Partecipativo" indica il contratto di finanziamento partecipativo, sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria, avente a oggetto l'acquisizione da parte del Soggetto Finanziatore di una partecipazione temporanea nel capitale della Società Target, con contestuale obbligo di riacquisto della stessa da parte dell'Impresa Beneficiaria alla scadenza ivi prevista.

"Data di Erogazione" indica ciascun giorno in cui il Soggetto Finanziatore ha provveduto a erogare, in tutto o in parte, l'importo finanziato, mediante accredito sul conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia.

"Data di Pagamento" indica la data che cade entro il 20° (ventesimo) giorno consecutivo successivo a ogni Data di Riferimento.

"Data di Riferimento" indica l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

"Debito Garantito" indica, ai fini della applicazione della Percentuale Garantita, l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento, che residua alla data dell'ultimo pagamento regolarmente effettuato dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, maggiorato degli Interessi.

"Finanziamento" indica, il finanziamento (ivi incluso mediante Confirming ovvero, a seconda del caso, il Finanziamento Partecipativo e il Finanziamento Soci) avente le caratteristiche di cui all'Articolo 2 (*Tipologia di Imprese Beneficiarie e condizioni dei Finanziamenti*), all'Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*) e all'Articolo 2.2 delle Condizioni Generali, in relazione alle Operazioni indicate nella Richiesta di Finanziamento, nella relativa Autocertificazione e nel Contratto di Finanziamento, destinato allo scopo di finanziare le Spese da Sostenere e/o Spese Sostenute da parte dell'Impresa Beneficiaria.

"Finanziamento Partecipativo" indica la quota del finanziamento a favore dell'Impresa Beneficiaria di cui al Contratto di Finanziamento Partecipativo concessa a valere su risorse proprie del Soggetto Finanziatore.

"Finanziamento Soci" indica la quota del finanziamento soci a favore della Società Target nell'interesse dell'Impresa Beneficiaria di cui al Contratto di Finanziamento Soci concessa dal Finanziatore a valere su risorse proprie del Soggetto Finanziatore.

"Garanzia Reale" indica (i) l'ipoteca costituita su beni immobili o mobili registrati a garanzia del rimborso delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento per un importo almeno pari al 72% del valore di mercato del bene oggetto di garanzia, determinato sulla base di una perizia rilasciata da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore, nel rispetto delle procedure interne del Soggetto Finanziatore; (ii) le garanzie costituite sotto forma di cash collateral, purché l'importo del deposito sia pari o superiore al 25% dell'ammontare del Finanziamento.

"Garanzia SACE" indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all'Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni



nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l'esercizio della loro normale attività.

"Importo Massimo Garantito" indica l'importo massimo garantito da SACE in linea di capitale e Interessi ai sensi di ciascuna Garanzia SACE.

"Impresa Beneficiaria" indica ciascuna impresa beneficiaria di un Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE.

"Interessi" indica gli interessi dovuti dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore, ai sensi del Contratto di Finanziamento, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento, al netto dell'eventuale Remunerazione SACE *Running*. Negli Interessi non sono inclusi Tasse, interessi moratori ed ulteriori oneri, costi o penali.

"Margine" indica il margine relativo al tasso di interesse previsto dal Contratto di Finanziamento al netto della Remunerazione SACE *Running*.

"Notifica" indica la notifica, conforme all'Allegato 11 (Notifica della Cessione).

"Normativa SACE" indica (i) l'articolo 6 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (come di volta in volta modificato o integrato) (ii) l'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (come di volta in volta modificato o integrato); (iii) l'articolo 2 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (come di volta in volta modificato o integrato); (iv) l'articolo 64, comma 2, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (come di volta in volta modificato o integrato); (v) la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. stipulata in relazione al suddetto articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 56/2020 (come di volta in volta modificata o integrata).

"Obiettivi Ambientali" indica gli obiettivi ambientali di cui all'Allegato 13 (Obiettivi Ambientali) (come di volta in volta modificato o integrato, l'"Elenco Obiettivi Ambientali").

"**Operazioni**" indica le operazioni finanziate per mezzo dei proventi del Finanziamento come meglio descritte nella relativa Autocertificazione.

"Parti" indica, congiuntamente, SACE e il Soggetto Finanziatore.

"Periodo di Accumulo" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 10.3 (Durata).

"Periodo di Riferimento" indica ciascun periodo di 3 (tre) mesi, che avrà inizio il giorno successivo a ciascuna Data di Riferimento e terminerà alla Data di Riferimento immediatamente successiva, fatta eccezione per il primo Periodo di Riferimento che avrà inizio dalla prima (o unica) Data di Erogazione e terminerà alla prima Data di Riferimento utile.

"Percentuale Garantita" indica una quota pari al 70% del Debito Garantito ammessa a copertura ed indicata nella Garanzia SACE.



"Percentuale Non Garantita" indica la quota di ciascun Finanziamento che non ricade nella Percentuale Garantita.

"**PMI**" indica le piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea.

"Remunerazione SACE *Running*" indica la porzione della remunerazione, orientata alle condizioni di mercato, dovuta a SACE in relazione a ciascun Periodo di Riferimento in conformità all'Articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), da calcolarsi secondo quanto previsto dai Termini e Condizioni Particolari.

"Rendiconto" indica il rendiconto di cui all'Articolo 9.1 (v) (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore).

"Richiesta di Escussione" indica la richiesta di pagamento conforme all'Allegato 8 (*Richiesta di Escussione*) alle Condizioni Generali.

"Richiesta di Finanziamento" indica la richiesta di Finanziamento conforme all'Allegato 3 (*Richiesta di Finanziamento*) alle Condizioni Generali.

"Richiesta di Garanzia SACE" indica la richiesta di Garanzia SACE da effettuarsi da parte del Soggetto Finanziatore mediante il portale online e conforme al modello di cui all'Allegato 5 (*Richiesta di Garanzia SACE*) alle Condizioni Generali.

"SACE" indica SACE S.p.A.

"Sanzioni" indica ciascuna legge, regolamento, embargo o qualsiasi altra misura restrittiva introduttiva di sanzioni economiche o finanziarie, somministrata, emanata, imposta o eseguita da una qualsiasi delle seguenti autorità (ivi incluse le rispettive autorità sanzionanti):

- (i) le Nazioni Unite;
- (ii) l'Unione Europea;
- (iii) il governo degli Stati Uniti d'America;
- (iv) il governo del Regno Unito; ed
- (v) il governo della Repubblica Italiana

"Segnalazioni Negative" indica (a) qualsiasi segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore o di altri enti creditizi (ad eccezione dei casi in cui tale soggetto non ne sia abilitato ai sensi della normativa applicabile) alla Centrale Rischi di Banca d'Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991): (i) "sofferenze"; (ii) "crediti passati a perdita"; (iii) "inadempimenti persistenti" e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella Variabile di Classificazione "inadempienze probabili".

"Società Target" la società estera, partecipata dall'Impresa Beneficiaria, destinataria delle erogazioni del



Contratto di Finanziamento Soci.

"Soggetto Finanziatore" indica ciascuna banca nazionale, banca estera, operatore finanziario italiano o estero che rispetti adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, finanziatore nell'ambito del Contratto di Finanziamento e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell'Articolo 13 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari). Resta inteso che non potranno essere ricompresi nei Soggetti Finanziatori i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. Nel caso di esistenza di un pool di finanziatori, il pool è rappresentato dal Soggetto Finanziatore che agisce in qualità di agente in nome e per conto di tutti gli istituti finanziatori partecipanti al pool.

"Spese da Sostenere" indica i costi e le spese da sostenere da parte dell'Impresa Beneficiaria per le Operazioni, come meglio descritte nell'Autocertificazione.

"Spese Sostenute" indica: i costi e le spese sostenuti con fondi propri dall'Impresa Beneficiaria (fatta eccezione per i costi e le spese connessi a esigenze di capitale circolante) per le Operazioni, come meglio descritte nell'Autocertificazione, non oltre i 24 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento, e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese ancora da sostenere in relazione all'Operazione per un importo almeno pari al 20% del Finanziamento.

"Termini e Condizioni Particolari" indica il documento che definisce i termini e condizioni particolari applicabili ai Finanziamenti e che sarà sottoscritto tra le Parti nella forma di cui all'Allegato 2 (*Termini e condizioni particolari*) e secondo le modalità di cui all'Articolo 13 (*Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari*).

"Trasferimento" indica qualsiasi cessione, trasferimento, novazione soggettiva, costituzione di un vincolo relativamente a qualsiasi diritto e/o obbligo del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento (ivi comprese *sub-participation* e trasferimenti fiduciari), "Trasferito" sarà interpretato di conseguenza.

Nelle presenti Condizioni Generali:

- (a) ove non risulti altrimenti ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e *viceversa*;
- (b) i riferimenti a "Articoli", "Premesse" e "Allegati" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi delle presenti Condizioni Generali.



(Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti)

- 2.1 Le Imprese Beneficiarie dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - (i) essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
 - (ii) avere la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia;
 - (iii) alla data della Richiesta di Finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
 - (iv) alla data della Richiesta di Garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal Soggetto Finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) non essere sottoposte a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal Soggetto Finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa Beneficiaria; (c) non avere Segnalazioni Negative e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore, salvo che le Imprese Beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa Data di Erogazione;
 - (v) avere, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, un *rating* compreso all'interno delle soglie indicate nei Termini e Condizioni Particolari.
 - (vi) qualora il rimborso del Finanziamento sia integralmente coperto da una garanzia autonoma e a prima richiesta rilasciata da una persona giuridica terza che rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi del presente Articolo 2 (*Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti*), ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia SACE si farà riferimento al *rating* attribuito dal Soggetto Finanziatore al garante, se migliore di quello dell'Impresa Beneficiaria. Resta inteso che tale garanzia dovrà: (i) essere conforme ai requisiti previsti dagli articoli 213 (*Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti*) e 215 (*Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali*) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come eventualmente successivamente modificati o integrati, ai fini della c.d. "*credit risk mitigation*", nonché di altra normativa di vigilanza prudenziale di volta in volta applicabile ai fini della mitigazione del rischio; e (ii) avere ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento per capitale, interessi e oneri accessori.
- 2.2 I Finanziamenti ed i Contratti di Finanziamento dovranno (i) rispettare i termini e condizioni indicati nei Termini e Condizioni Particolari e (ii) essere conformi ai contenuti di cui all'Allegato 4 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*).



2.3 In caso di Finanziamenti destinati a finanziare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell'ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati).

Articolo 3

(Garanzia SACE)

- 3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti delle quote previste dalla Normativa SACE, esplicita, irrevocabile, rilasciata secondo il modello di cui all'Allegato 6 (*Garanzia SACE*), avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento, per capitale e Interessi, per una quota pari alla Percentuale Garantita e fino ad un ammontare massimo pari all'Importo Massimo Garantito.
- 3.2 La cessione dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo¹, e che abbiano sottoscritto e/o aderito alle Condizioni Generali secondo quanto ivi previsto, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'Articolo 9.1 (v) (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore).
- 3.3 In caso di Finanziamento Partecipativo o Finanziamento Soci, la Garanzia SACE si applica alla sola quota del Finanziamento prestata mediante il ricorso alle risorse proprie del Soggetto Finanziatore, pertanto, le disposizioni della Garanzia SACE non trovano applicazione relativamente alla quota del Finanziamento prestata dal Soggetto Finanziatore mediante il ricorso a fondi pubblici (ivi incluso il fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 394/81).

¹ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).



(Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE)

- 4.1 Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Finanziatore un'apposita Richiesta di Finanziamento unitamente alla relativa Autocertificazione.
- 4.2 Il Soggetto Finanziatore, effettuerà con diligenza l'istruttoria creditizia (ivi incluse le verifiche applicabili in materia di know your customer / antiriciclaggio o altre verifiche reputazionali ove previste ai sensi della normativa applicabile), ivi incluso in relazione alla verifica della correttezza formale e completezza formale della compilazione e sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento e della relativa Autocertificazione, secondo le medesime modalità adottate con riferimento ai contratti di finanziamento non garantiti da SACE.
- 4.3. Il Soggetto Finanziatore, ottenuta l'approvazione dell'operazione da parte dei propri competenti organi deliberanti, trasmetterà a SACE, mediante il portale online, la Richiesta di Garanzia SACE e gli altri documenti elencati nell'Allegato 5 (*Richiesta di Garanzia SACE*), anteriormente alla stipula del Contratto di Finanziamento con l'Impresa Beneficiaria.
 - Resta inteso che, in ogni caso, il Soggetto Finanziatore potrà procedere all'invio della Richiesta di Garanzia SACE solo (i) successivamente all'adesione alle presenti Condizioni Generali, (ii) successivamente al perfezionamento dei Termini e Condizioni Particolari ai sensi del successivo Articolo 13 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari) e (iii) durante il Periodo di Accumulo.
- 4.4 A seguito della integrale ricezione della documentazione di cui all'Articolo 4.3 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE*) che precede, SACE effettuerà l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti, restando inteso che la determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia SACE è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE.
- 4.5 Al termine dell'istruttoria, l'eventuale esito negativo delle verifiche sarà comunicato da SACE al Soggetto Finanziatore con apposita comunicazione.
- 4.6 Nel caso di esito positivo, SACE emetterà la Garanzia SACE mediante il portale online, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 (*Garanzia SACE*), comunicando altresì al Soggetto Finanziatore il Codice Unico Identificativo relativo a tale Garanzia SACE.
- 4.7 Il Soggetto Finanziatore, a seguito dell'emissione della Garanzia SACE e dopo aver ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento erogandolo per intero, ovvero effettuando la prima erogazione in caso di Finanziamento con erogazioni multiple, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE di cui al precedente Articolo 4.6 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE*). Con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore notificherà tempestivamente a SACE ciascuna Data di Erogazione mediante il portale online, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale data.



4.8 SACE assocerà al Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia SACE la prima (ovvero unica) Data di Erogazione segnalata dal Soggetto Finanziatore attribuendo alla stessa la data di decorrenza della Garanzia SACE.

Articolo 5

(Remunerazione della Garanzia SACE)

- Il Soggetto Finanziatore dovrà corrispondere a SACE, secondo quanto previsto nei Termini e Condizioni Particolari, l'importo calcolato come ivi indicato quale corrispettivo per l'emissione di ciascuna Garanzia SACE in più soluzioni; corrispondendo entro ciascuna Data di Pagamento gli importi della Remunerazione SACE *Running* dovuti in relazione a ciascun Periodo di Riferimento, oltre agli eventuali interessi di mora, corrisposti dall'Impresa Beneficiaria o dalla Società Target, a seconda del caso, maturati ai sensi del Contratto di Finanziamento con riferimento agli importi della Remunerazione SACE *Running* in relazione a ciascuna Garanzia SACE.
- 5.2 Resta espressamente inteso che:
 - (i) fatta eccezione per la prima rata della Remunerazione SACE *Running* di cui al precedente Articolo 5.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), che è in ogni caso dovuta dal Soggetto Finanziatore, l'obbligo di quest'ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui al presente Articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell'Impresa Beneficiaria, anche per il tramite della Società Target;
 - (ii) in caso di pagamento parziale da parte dell'Impresa Beneficiaria, anche per il tramite della Società Target, di qualunque importo ai sensi del Contratto di Finanziamento, tale importo dovrà essere ripartito tra SACE e il Soggetto Finanziatore, *pro quota*, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
 - (iii) qualora l'Impresa Beneficiaria, anche per il tramite della Società Target corrisponda al Soggetto Finanziatore gli importi della Remunerazione SACE *Running* oltre il termine del Periodo di Riferimento per il quale è dovuta, il Soggetto Finanziatore dovrà versare tali somme a SACE entro 20 (venti) giorni consecutivi dal termine del trimestre solare in cui le stesse sono state incassate, unitamente agli eventuali interessi di mora dovuti ai sensi del precedente Articolo 5.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*);
 - (iv) nel caso di incremento del Margine in conseguenza del verificarsi di eventi rilevanti inerenti alla rischiosità dell'Impresa Beneficiaria, le Parti negozieranno in buona fede eventuali modifiche della Remunerazione SACE *Running*.
- 5.3 Nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.
- 5.4 Qualora il Soggetto Finanziatore non corrisponda, in tutto o in parte, a SACE gli importi dovuti a titolo di Remunerazione SACE *Running* entro i termini di pagamento previsti dagli Articoli 5.1 e 5.2 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) che precedono e dai Termini e Condizioni Particolari, su tali



importi matureranno gli interessi al tasso annuo dello 0,50% ove il mancato o ritardato pagamento sia ed esso imputabile.

5.5 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 14.2 (*Altre Pattuizioni*), SACE ha diritto di rivalutare e modificare a propria discrezione le griglie di *pricing* e le classi di *rating* ammesse indicate nei Termini e Condizioni Particolari, in ogni momento, nel caso di variazioni dei modelli di *rating* adottati dal Soggetto Finanziatore, nonché di rilevanti cambiamenti del contesto di mercato; eventuali modifiche saranno comunicate per iscritto al Soggetto Finanziatore ai sensi del successivo Articolo 14.1 (*Altre Pattuizioni*) e verranno indicate in una nuova versione dei Termini e Condizioni Particolari.

Articolo 6

(Escussione della Garanzia SACE)

- In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento a titolo di capitale e Interessi, sarà facoltà del Soggetto Finanziatore richiedere il pagamento a SACE dell'importo relativo alla Percentuale Garantita del Debito Garantito (al netto qualora l'Impresa Beneficiaria non corrisponda al Soggetto Finanziatore i relativi importi e trovino pertanto applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 5.2(ii) (Remunerazione della Garanzia SACE) degli eventuali importi dovuti a SACE dal Soggetto Finanziatore a titolo di prima rata della Remunerazione SACE Running ai sensi del precedente Articolo 5.2(i) (Remunerazione della Garanzia SACE)), ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una Richiesta di Escussione, corredata dei relativi allegati.
- 6.2 La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite dal Soggetto Finanziatore in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, le disposizioni introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
- A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli Articoli 5 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore) da (i) a (v), da (viii) a (x), (xiv), (xv) e(xxii)- le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
 - 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.



- 6.4 In nessun caso SACE sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via anticipata, totale o parziale, rispetto alle date di rimborso originariamente previste dal Contratto di Finanziamento salvo che per esclusiva ed insindacabile scelta di SACE stessa.
- 6.5 La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sace@cert.sace.it.
- 6.6 I pagamenti saranno corrisposti al Soggetto Finanziatore mediante accredito sul conto corrente indicato dal Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione.

(Surroga)

- 7.1 Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE, ai sensi di ciascuna Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, saranno automaticamente surrogati in tutti i diritti di ciascun Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento e da eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE e dello Stato italiano nei confronti dell'Impresa Beneficiaria. Inoltre, ciascun Soggetto Finanziatore:
 - (a) surrogherà SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, in tutti i suoi diritti ed eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale data; e
 - (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE e dello Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, una cessione irrevocabile di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all'Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.
- 7.2 In ogni caso, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, si surrogheranno e/o si renderanno cessionari dei diritti di ciascun Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento e dalle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi nei limiti delle somme effettivamente corrisposte da SACE al Soggetto Finanziatore e, su richiesta di SACE, il Soggetto Finanziatore sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e dello Stato italiano e per consentire a essi l'esercizio e la tutela dei loro diritti.



(Azioni di Recupero)

- 8.1 Il Soggetto Finanziatore deve tempestivamente e diligentemente attivare tutti i rimedi giudiziali e stragiudiziali necessari a preservare e recuperare il credito derivante dal relativo Contratto di Finanziamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, solleciti scritti all'Impresa Beneficiaria e, se del caso, alla Società Target e ad eventuali coobbligati e garanti, ricorsi per decreto ingiuntivo, atti di precetto. Resta, peraltro, inteso che:
 - (i) il Soggetto Finanziatore deve comunicare tempestivamente a SACE le iniziative intraprese;
 - (ii) qualsiasi atto che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva ovvero avente ad oggetto la modifica dei termini o delle condizioni del rimborso del Finanziamento, inclusi accordi di ristrutturazione e di risanamento) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione scritta di SACE.
- 8.2 Dopo l'escussione della Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore e SACE, quest'ultima anche per conto dello Stato italiano, gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, autonomamente a propria cura e spese in relazione, rispettivamente, alla Percentuale Non Garantita e alla Percentuale Garantita, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni.
- 8.3 Il Soggetto Finanziatore fornirà tempestivamente a SACE la documentazione e le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al presente Articolo 8 (*Azioni di Recupero*). In particolare, il Soggetto Finanziatore fornirà a mezzo posta elettronica certificata, a SACE:
 - in ipotesi di Impresa Beneficiaria non soggetta a procedura concorsuale: (i) documentazione (a) relativa al Contratto di Finanziamento e ogni rilevante comunicazione con l'Impresa Beneficiaria; (ii) contatti del referente dell'Impresa Beneficiaria; (iii) informazioni relative a eventuali controversie in essere con l'Impresa Beneficiaria, ulteriori rispetto a quelle che riguardano il Finanziamento; (iv) informazioni relative alla complessiva esposizione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria; (v) documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria (i.e., indagini catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a quest'ultima); (vi) informazioni in merito a eventuali proposte transattive formulate dall'Impresa Beneficiaria; (vii) informazioni circa la concessione al Soggetto Finanziatore, anche successivamente all'erogazione del Finanziamento, di garanzie personali e/o reali diverse dalla Garanzia SACE; in ipotesi di garanzie personali, il Soggetto Finanziatore deve fornire a SACE la documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti del garante (i.e., indagini catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a quest'ultimo) e informazioni sulle azioni intraprese nei confronti di quest'ultimo; (viii) informazioni circa piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'Impresa Beneficiaria; e (ix) i dati più aggiornati sul complessivo



indebitamento dell'Impresa Beneficiaria, anche avvalendosi della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia qualora disponibile;

(b) in ipotesi di Impresa Beneficiaria soggetta a procedura concorsuale o nei confronti della quale è stata depositata un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale: (i) informazioni da parte dell'Impresa Beneficiaria ai suoi creditori in merito all'intenzione di ricorrere a una procedura concorsuale; (ii) informazioni sul deposito da parte dell'Impresa Beneficiaria o di terzi di una istanza di apertura di una procedura concorsuale e/o sull'emissione da parte del Tribunale competente di sentenza di fallimento nei confronti dell'Impresa Beneficiaria; (iii) domanda, piano e proposta di concordato preventivo depositati dall'Impresa Beneficiaria e le relative relazioni periodiche; (iv) informazioni sulle cause dello stato di insolvenza dell'Impresa Beneficiaria e/o domanda di accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 57 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; (v) informazioni relative alla complessiva esposizione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e i dati più aggiornati sul complessivo indebitamento dell'Impresa Beneficiaria, anche avvalendosi della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia qualora disponibile; (vi) informazioni circa la concessione al Soggetto Finanziatore, anche successivamente all'erogazione del Finanziamento, di garanzie personali e/o reali diverse dalla Garanzia SACE; in ipotesi di garanzie personali, il Soggetto Finanziatore deve fornire a SACE la documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti del garante (i.e., indagini catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a quest'ultimo) e informazioni sulle azioni intraprese nei confronti di quest'ultimo.

In aggiunta, nell'ipotesi di cui al precedente punto (b) il Soggetto Finanziatore si impegna ad informare gli organi della procedura concorsuale ed i relativi consulenti dell'esistenza della Garanzia SACE nonché del relativo Importo Massimo Garantito e della Percentuale Garantita.

SACE potrà, anche per conto dello Stato italiano, in ogni caso conferire mandato al Soggetto Finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui al precedente Articolo 8.2 (*Azioni di Recupero*). Il Soggetto Finanziatore terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE, anche per conto dello Stato italiano, e darà tempestiva comunicazione dell'esito delle stesse fornendo, su richiesta di SACE, copia dei relativi atti.

Resta inteso in ogni caso che:

- (a) qualsiasi accordo che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali, nonché ogni decisione di interrompere, sospendere o abbandonare le azioni intraprese dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione scritta di SACE, anche per conto dello Stato italiano;
- (b) SACE sarà libera di revocare in ogni momento il mandato conferito al Soggetto Finanziatore e di gestire autonomamente i diritti e le azioni alla stessa spettanti.



- 8.5 Le Parti convengono che tutti gli importi riscossi di volta in volta ai sensi del precedente Articolo 8.4 (*Azioni di Recupero*) dovranno essere distribuiti come segue:
 - (i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa o gestionale, e delle spese debitamente documentati e non rimborsati precedentemente da SACE, sostenuti dal Soggetto Finanziatore in esecuzione del mandato conferito da SACE ai sensi del precedente Articolo 8.4 (*Azioni di Recupero*) e,
 - (ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore rispettivamente in proporzione della Percentuale Garantita e della Percentuale Non Garantita.

Resta inteso che la distribuzione nei termini di cui al presente Articolo 8.5 (*Azioni di Recupero*) verrà effettuata da parte del Soggetto Finanziatore in favore di SACE mediante versamento sul conto corrente che sarà indicato nel mandato ovvero successivamente comunicato per iscritto, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data della riscossione dell'importo interessato.

8.6 Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti dal Soggetto Finanziatore in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE e dello Stato italiano in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, dovranno essere rimborsati da SACE al Soggetto Finanziatore in proporzione alla Percentuale Garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

Articolo 9

(Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore)

9.1 Obblighi del Soggetto Finanziatore:

Il Soggetto Finanziatore, con riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento, si obbliga a:

- (i) accertare: (a) il rispetto con riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento e da parte di ciascuna Impresa Beneficiaria di tutti i requisiti di cui all'Articolo 2.1 (*Tipologia dei Finanziamenti e delle Imprese Beneficiarie*), ai Termini e Condizioni Particolari, ivi incluso in relazione alla verifica della correttezza formale e completezza formale della compilazione e sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento e della relativa Autocertificazione:
- (ii) svolgere con diligenza le attività di cui al precedente Articolo 4 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia sui Finanziamenti*), attribuendo le classi di *rating* indicate nelle Griglie (come definite nei Termini e Condizioni Particolari applicabili), in conformità con i Criteri e Metodologie di *Rating* (come definiti nei Termini e Condizioni Particolari applicabili), rendendo dichiarazioni complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a sua conoscenza che possa rendere non veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione a ciascuna Richiesta di Garanzia SACE;



- (iii) fornire prontamente a SACE ogni informazione, anche ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di cui il Soggetto Finanziatore sia venuto a conoscenza, che possa rendere non veritiera, inaccurata o incompleta alcuna delle dichiarazioni rese dallo stesso Soggetto Finanziatore ai sensi dell'Allegato 5 (*Richiesta di Garanzia SACE*) ovvero in ogni caso connessa o comunque relativa alle Operazioni oggetto di Finanziamento, nonché ogni Segnalazione Negativa risultante dalle verifiche condotte sulla base delle proprie procedure interne di gestione del credito mediante una comunicazione conforme all'Allegato 12 (*Modello Informativo per le Segnalazioni Negative*) da inviarsi all'indirizzo PEC sace@cert.sace.it;
- (iv) erogare mediante accredito sul conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia, o se del caso alla Società Target, su cui potranno transitare i flussi monetari relativi al Finanziamento, l'importo di ciascun Finanziamento senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti delle Imprese Beneficiarie o se del caso della Società Target, effettuando la prima (ovvero unica) erogazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della relativa Garanzia SACE;
- (v) trasmettere tramite portale online a SACE il Rendiconto, predisposto sulla base del modello di cui all'Allegato 7 (*Rendiconto*) e contenente le informazioni ivi indicate, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, ivi inclusa l'indicazione di eventuali variazioni rispetto alle informazioni comunicate a SACE nei Rendiconti precedenti:
- (vi) accertare: (a) la conformità del Contratto di Finanziamento ai contenuti di cui all'Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento) e (b) la validità, e la titolarità dei poteri del soggetto firmatario, in nome e per conto dell'Impresa Beneficiaria, del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie;
- (vii) comunicare tempestivamente a SACE l'eventuale estinzione anticipata del Finanziamento da parte dell'Impresa Beneficiaria e la relativa data di estinzione;
- (viii) senza il preventivo consenso di SACE, il quale dovrà essere richiesto da parte del Soggetto Finanziatore mediante tempestiva comunicazione scritta a SACE da trasmettersi alternativamente a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite portale online unitamente alla relativa documentazione ed altre evidenze disponibili e alle proprie determinazioni in merito:
 - I. non rinunciare ai rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento in favore del Soggetto Finanziatore, da esercitare al verificarsi degli eventi e circostanze cui gli stessi si riferiscono, qualora relativi alle previsioni di cui al paragrafo (e) dell'Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento) nonché ad ogni altro evento connesso o comunque relativo all'Operazione oggetto di Finanziamento; e
 - II. non modificare le condizioni o i termini del Contratto di Finanziamento e non rinunciare ai diritti, garanzie, rimedi o tutele ivi previsti:



- a) con riferimento alle seguenti previsioni: (1) incremento dell'importo del Finanziamento, (2) estensione della durata del Finanziamento, (3) piano di rimborso, fatte salve modifiche associate a riduzioni dell'importo e/o della durata del Finanziamento, (4) Garante, (5) Garanzie Reali, (6) Operazione oggetto di Finanziamento; ovvero
- b) qualora tali modifiche e/o rinunce determinino una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE ovvero delle previsioni di cui all'Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), fatte salve modifiche che riguardino: (1) la riduzione dell'importo e/o della durata Finanziamento, (2) una riduzione del tasso di interesse applicato al Finanziamento e/o un successivo incremento dello stesso per effetto dell'applicazione di meccanismi di margin ratchet, in ogni caso nei limiti di quanto indicato nella Richiesta di Garanzia SACE.

Resta inteso che SACE potrà subordinare il proprio consenso alle modifiche di cui sopra ad un incremento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 3.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) dei Termini e Condizioni Particolari;

- (ix) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE e/o dello Stato italiano ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione del Finanziamento e delle relative garanzie, adottando, ove ragionevolmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Impresa Beneficiaria per finanziamenti non garantiti da SACE;
- (x) fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento ad informare, tempestivamente non appena ne sia venuta a conoscenza, il Soggetto Finanziatore del rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia nei suoi confronti. Inoltre, l'Impresa Beneficiaria si impegna a comunicare, nei termini e nei modi previsti dal Codice Antimafia, alla Prefettura competente ogni eventuale variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazione dell'assetto societario o gestionale quali mutamenti della compagine sociale, cambiamenti dei componenti degli organi gestori e/o degli organi di controllo o di vigilanza, cambiamenti del legale rappresentante, sostituzione e/o mutamento dei procuratori e/o dei procuratori speciali) rispetto a quanto indicato nell'autocertificazione antimafia precedentemente rilasciata a SACE, precisando che, nel caso in cui venga emesso un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine);
- (xi) consentire a SACE (e/o a rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire a SACE la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento (ivi incluse relazioni e dichiarazioni inviate dall'Impresa Beneficiaria relative all'Operazione) nonché ogni altra documentazione che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, ivi incluso l'originale



della Richiesta di Finanziamento (ovvero copia della stessa ove sottoscritta digitalmente), e fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento a consentire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE analogo accesso e si impegni a fornire analoga documentazione e/o informazioni richieste dal Soggetto Finanziatore e/o da SACE, ivi incluse le evidenze, i documenti nella disponibilità dell'Impresa Beneficiaria, anche allo scopo di consentire al Soggetto Finanziatore e/o a SACE di effettuare verifiche circa il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, l'utilizzo dei proventi del Finanziamento in conformità con le finalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, ai fini della realizzazione dell'Operazione.

- (xii) ove SACE abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, trasferire a SACE, che la incasserà anche per conto dello Stato italiano, una quota pari alla Percentuale Garantita di tutte le somme incassate dall'Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento e di ogni importo ottenuto a seguito dell'escussione di fideiussioni o di altre garanzie reali e personali;
- (xiii) informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione alle azioni revocatorie e/o alle procedure concorsuali alle quali siano assoggettate e/o ammesse le Imprese Beneficiarie nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione:
- (xiv) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola Percentuale Non Garantita;
- (xv) su richiesta di SACE, attivare i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento in favore del Soggetto Finanziatore, ivi inclusi quelli indicati al paragrafo (e) dell'Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), qualora si verifichino le circostanze ed eventi cui tali rimedi si riferiscono;
- (xvi) qualora l'Impresa Beneficiaria abbia presentato una richiesta di ristrutturazione e/o di riscadenzamento del Finanziamento, consegnare a SACE la documentazione che SACE ritenga utile e/o necessaria per esprimere il proprio assenso o dissenso a tale operazione;
- (xvii) effettuare ogni pagamento dovuto a SACE ai sensi delle presenti Condizioni Generali, rimossa ogni eccezione di compensazione;
- (xviii) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria e a compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno;
- (xix) non consentire all'Impresa Beneficiaria o se del caso alla Società Target di procedere all'estinzione totale o parziale del Finanziamento mediante modalità diverse dal pagamento in denaro, restando inteso che il pagamento da parte di qualsiasi Impresa Beneficiaria o se del caso di qualsiasi Società Target mediante autorizzazione di addebito dei conti correnti dalla stessa intrattenuti presso il Soggetto Finanziatore non costituirà violazione della presente disposizione;



- (xx) in caso di Finanziamenti con erogazioni multiple: (a) non effettuare erogazioni oltre l'ultimo giorno del relativo periodo di disponibilità; e (b) comunicare, rispetto a ciascuna erogazione ai sensi del precedente Articolo 4.7 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE*), data e importo;
- (xxi) ove applicabile, non continuare a qualificare come "green" il Finanziamento, anche ai fini di comunicati stampa, informative pubbliche e/o altre comunicazioni esterne, a far data dal giorno in cui sia venuto a conoscenza: (a) della non veridicità e/o non correttezza delle dichiarazioni, informazioni e/o documentazione rese o fornite al Soggetto Finanziatore e a SACE, nonché in caso di violazione degli impegni assunti, tali da alterare la valutazione sull'idoneità dell'Operazione e/o dell'Obiettivo Ambientale ai fini del Finanziamento e della Garanzia SACE, e/o (b) dell'utilizzo dei proventi del Finanziamento difforme dallo scopo;
- (xxii) a non effettuare alcun Trasferimento, senza previa autorizzazione di SACE, fatta eccezione per le cessioni o dazioni in pegno consentite ai sensi dell'Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*). Resta inteso che SACE potrà subordinare la propria autorizzazione all'introduzione di apposite modifiche alla Garanzia SACE.
- 9.2 Il Soggetto Finanziatore si obbliga a tenere SACE e lo Stato italiano indenni e manlevati:
 - (i) in relazione ad ogni pregiudizio che derivasse loro, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficiarie nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento per atti o fatti connessi alla gestione dello stesso o comunque ascrivibili a responsabilità del Soggetto Finanziatore;
 - (ii) da ogni pregiudizio che derivasse loro dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni o garanzie rese dal Soggetto Finanziatore e contenute nelle presenti Condizioni Generali e/o negli Allegati alle stesse.

(Durata)

- 10.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dai Finanziamenti e/o dalle Garanzie SACE sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Soggetto Finanziatore.
- 10.2 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali ovvero prima della data di recesso di cui al successivo Articolo 15 (*Recesso*).
- 10.3 Le Richieste di Garanzia SACE ai sensi delle presenti Condizioni Generali possono essere trasmesse



dal Soggetto Finanziatore a SACE per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dei Termini e Condizioni Particolari ("**Periodo di Accumulo**"), rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi, salvo comunicazione di disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti non successivamente al 30° (trentesimo) giorno precedente al termine del Periodo di Accumulo che sta terminando. Resta in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dalle presenti Condizioni Generali, ai sensi del successivo Articolo 15 (*Recesso*), anche nel caso in cui, in occasione di un tacito rinnovo del Periodo di Accumulo, siano state intraprese negoziazioni, in buona fede, tra le Parti sulle eventuali nuove condizioni economiche applicabili al successivo Periodo di Accumulo e non sia raggiunto un accordo tra le stesse in una data successiva a quella di tacito rinnovo.

Articolo 11

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e dovranno essere interpretate ai sensi della medesima legge.
- 11.2 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalle Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Articolo 12

(Riservatezza)

- 12.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l'altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
- 12.2 Le Parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
- 12.3 Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di *privacy* (come, ad esempio, la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
- 12.4 Le Parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime, fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni



- (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del precedente Articolo 8.2 e 8.4 (Azioni di Recupero), a condizione che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato. Resta inteso che il Soggetto Finanziatore potrà comunicare all'Impresa Beneficiaria e se del caso alla Società Target l'importo della Remunerazione SACE Running fermo restando l'impegno di riservatezza assunto dall'Impresa Beneficiaria e se del caso dalla Società Target a tal riguardo ai sensi del paragrafo (e) della Richiesta di Finanziamento.
- 12.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero le richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato al successivo Articolo 12.6 (*Riservatezza*).
- 12.6 Il Soggetto Finanziatore presta sin d'ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed ai Finanziamenti garantiti:
 - (a) alle proprie società controllate e collegate;
 - (b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo;
 - (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);
 - (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi della Normativa SACE:
 - (e) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Garanzia SACE;
 - (f) qualora ne sia richiesta la comunicazione ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decisione od ordine di un'autorità competente nel contesto di liti processuali, arbitrati o procedimenti amministrativi, ovvero su richiesta di una qualsiasi organizzazione internazionale di cui SACE o lo Stato italiano facciano parte; o
 - (g) con il consenso del Soggetto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.

(Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari)



- 13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 13.2 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari), il Soggetto Finanziatore deve trasmettere a SACE, all'indirizzo sace@pcert.postecert.it, l'Atto di Adesione, corredato dai relativi allegati, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali.
- 13.2 Successivamente all'adesione di cui al precedente Articolo 13.1 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari), SACE trasmetterà al Soggetto Finanziatore, all'indirizzo PEC indicato nell'Atto di Adesione, la propria proposta relativa ai Termini e Condizioni Particolari, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri.
- 13.3 Le Parti concorderanno il contenuto dei Termini e Condizioni Particolari, che si perfezioneranno al momento della ricezione da parte di SACE, all'indirizzo PEC: sace@pcert.postecert.it, dell'accettazione debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore o da altro soggetto munito dei necessari poteri. Tale accettazione dovrà essere inviata dal Soggetto Finanziatore a SACE entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla ricezione della proposta di cui al precedente Articolo 13.2 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari).
- 13.4 Resta inteso tra le Parti che il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali, dai Termini e Condizioni Particolari e dai relativi Allegati diverrà efficace a partire dalla data di ricezione da parte di SACE della comunicazione di accettazione cui al precedente Articolo 13.3 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari) entro il termine ivi indicato, da considerarsi essenziale per SACE; decorso inutilmente tale termine, le presenti Condizioni Generali rimarranno definitivamente inefficaci. Resta in ogni caso inteso che l'efficacia del contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali, dai Termini e Condizioni Particolari e dai relativi Allegati non potrà decorrere prima del 3 novembre 2025.

(Altre Pattuizioni)

- 14.1 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite il portale online, ove la relativa funzionalità risulti attiva, o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - (i) se a SACE, Piazza Poli, 37/42 00187 Roma Indirizzo PEC: sace@cert.sace.it
 - (ii) se al Soggetto Finanziatore, all'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero, presso il diverso indirizzo o recapito, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data delle presenti Condizioni Generali in conformità



alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alle presenti Condizioni Generali, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 14.2 Le presenti Condizioni Generali e/o i relativi Allegati (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, con riferimento alla percentuale di copertura, al pricing, ai requisiti minimi di rating e/o alle griglie di pricing/rating) potranno di volta in volta essere modificati, integrati e/o aggiornati da parte di SACE anche in considerazione dell'andamento tecnico della presente Convenzione o in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea agli stessi applicabili ivi incluso, a titolo esemplificativo, la Convenzione Green SACE-MEF e relativo decreto di approvazione, gli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, in esecuzione di eventuali ulteriori convenzioni e/o protocolli le cui disposizioni risultino applicabili all'operatività di cui alle presenti Condizioni Generali ovvero in occasione della pubblicazione di nuove versioni delle stesse Condizioni Generali e relativi Allegati, nonché, con riferimento ai Termini e Condizioni Particolari, anche a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dal precedente Articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE). Le Condizioni Generali e i relativi Allegati, nella versione tempo per tempo vigente, saranno rese disponibili in copia presso il sito internet ufficiale di SACE all'indirizzo www.sace.it, con indicazione del relativo numero identificativo. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico delle presenti Condizioni Generali e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 14.3 Ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dalla Normativa SACE (i) qualsiasi riferimento a SACE nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati dovrà intendersi riferito a SACE e allo Stato italiano, ciascuno nella rispettiva qualità di co-garante della Garanzie SACE; (ii) le Richieste di Escussione e qualsiasi comunicazione o istanza ai sensi delle presenti Condizioni Generali e dei relativi Allegati dovranno essere rivolte unicamente a SACE, anche con riferimento alla quota assunta dallo Stato italiano degli impegni derivanti dalla Garanzia SACE, ai sensi di quanto previsto dalla Normativa SACE; (iii) l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, l'incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, incluso l'esercizio dei diritti nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e l'attività di recupero dei crediti successiva alla surroga, anche in sede processuale, sia per via giudiziale che extragiudiziale, nei casi previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, sono svolte da SACE. Resta altresì inteso che il pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE è effettuato da SACE, per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote ai sensi di quanto previsto dalla Normativa SACE.
- 14.4 Le Garanzie SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto



Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

Articolo 15

(Recesso)

- 15.1 Decorsi 12 mesi dalla data di adesione alle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'Articolo 1373 del codice civile, mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con effetto a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione.
- 15.2 A seguito del recesso di una delle Parti, le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore fino al termine di cui al precedente Articolo 10 (*Durata*) esclusivamente in relazione alle Garanzie SACE emesse precedentemente alla data di efficacia del recesso.
- 15.3 Eventuali costi o spese relativi al recesso, incorsi dalla Parte che lo ha esercitato, rimangono a carico della stessa.

Lista degli Allegati:

Allegato 1 Atto di Adesione

Allegato 2 Termini e condizioni particolari

Allegato 3 Richiesta di Finanziamento

Allegato A: Autocertificazione Antimafia

Allegato B.1: Modulo Mercato Domestico

Allegato B.2: Modulo Mercati Globali

Allegato B.3.: Modulo Green

Allegato C: Glossario

Allegato D: Tabella indicatori MATTM

Allegato 4 Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento

Allegato 5 Richiesta di Garanzia SACE

Allegato 6 Garanzia SACE

Allegato 7 Rendiconto



Allegato 8 Richiesta di Escussione

Allegato 9 Atto di Surroga

Allegato 10 Atto di Cessione

Allegato 11 Notifica della Cessione

Allegato 12 Modello Informativo per le Segnalazioni Negative

Allegato 13 Obiettivi Ambientali



Allegato 1 alle Condizioni Generali Atto di Adesione

[Su carta intestata del Soggetto Finanziatore. Inviare tramite PEC]

Oggetto: Condizioni Generali - Atto di Adesione

[Luogo], [Data]

Facciamo riferimento alle Condizioni Generali ed ai relativi allegati, versione [•] pubblicati sul sito www.sace.it aventi ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi della Normativa SACE, di garanzie in favore di banche nazionali, banche estere, operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (le "Condizioni Generali").

Ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nel presente Atto di Adesione con le iniziali maiuscole hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a quanto sopra, [indicare il Soggetto Finanziatore], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●] (il "Soggetto Finanziatore") intende aderire, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari) delle Condizioni Generali, alle Condizioni Generali medesime e impegnarsi a rispettare quanto in esse contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, il Soggetto Finanziatore, in persona del suo legale rappresentante [•], nato a [•] il [•], residente in [•], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [•] allegata al presente atto]², dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente le Condizioni Generali, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi delle Condizioni Generali, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta dalle Condizioni Generali e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile;
- (c) aver adottato presidi organizzativi e di controllo idonei a (i) contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (ii) garantire il rispetto della normativa in materia di sanzioni economiche internazionali, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- (d) di non essere destinatario di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati,

² Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.



amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e di non essere residente in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

Il Soggetto Finanziatore prende atto che il contratto rappresentato dalle Condizioni Generali, dai Termini e Condizioni Particolari e dai relativi Allegati diverrà efficace tra le Parti a partire dalla data di ricezione da parte di SACE della comunicazione di accettazione dei Termini e Condizioni Particolari sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'Articolo 14 (*Altre Pattuizioni*) delle Condizioni Generali, il Soggetto Finanziatore comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [•] con indirizzo PEC [•].

Ai fini del presente atto il Soggetto Finanziatore elegge domicilio presso [•].

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Allega:
A – Poteri di firma³
B – Condizioni Generali
Cordiali saluti,
[SOGGETTO FINANZIATORE]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]

Nome: [O]

³ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.



[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Il Soggetto Finanziatore dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti Articoli:

(i) Condizioni Generali

Articolo 6 (Escussione della Garanzia SACE)

Articolo 9 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore)

Articolo 10 (Durata)

Articolo 11 (*Legge regolatrice – Foro competente*)

Articolo 15 (Recesso)

(ii) Allegato 6 (Garanzia SACE)

Articolo 2 (Garanzia SACE e Condizioni Sospensive)

Articolo 3 (Corrispettivo)

Articolo 4 (Cessione)

Articolo 5 (Durata della Garanzia SACE)

Articolo 6 (Comunicazioni)

Articolo 7 (Legge Applicabile e Foro Competente)

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto

Finanziatore]

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]



Allegato 2 alle Condizioni Generali

Termini e condizioni particolari

1. Requisiti delle Imprese Beneficiarie:

Le Imprese Beneficiarie, oltre alle ulteriori caratteristiche previste dalle Condizioni Generali, dovranno presentare, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, un *rating* compreso nelle soglie indicate nelle griglie di cui al successivo paragrafo 3.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*).

Qualora il rimborso del Finanziamento sia integralmente garantito da una persona giuridica terza, la concessione della Garanzia SACE sarà valutata da SACE sulla base del *rating* attribuito dal Soggetto Finanziatore al Garante, se più alto di quello dell'Impresa Beneficiaria, fermo restando che: il soggetto Garante dovrà rispettare tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi dell'articolo 2.1(vi) (*Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti*) delle Condizioni Generali

Resta esplicitamente inteso che:

- (i) qualora, successivamente alla data di Richiesta di Garanzia SACE e prima della prima, ovvero unica, Data di Erogazione, il *rating* di una singola Impresa Beneficiaria o, nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, del Garante, vari al di sotto della classe di *rating* minima prevista nelle griglie di cui al successivo paragrafo 3.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), il Soggetto Finanziatore non potrà procedere al perfezionamento del Contratto di Finanziamento e all'erogazione dello stesso, salvo diverso accordo con SACE;
- (ii) alla data della Richiesta di Garanzia SACE, i *rating* da [●] a [●] devono risultare assegnati da non oltre [●] mesi;
- (iii) la Garanzia SACE non sarà rilasciata in relazione alle Imprese Beneficiarie che, secondo le policy del Soggetto Finanziatore, alla data della Richiesta di Garanzia SACE presentano Early Warning System pari a [•].

2. Requisiti specifici dei Finanziamenti:

2.1 Importo dei Finanziamenti:

L'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento assistito da una Garanzia SACE, considerato singolarmente, dovrà essere compreso tra l'ammontare minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e l'ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00).

Per i Finanziamenti aventi un importo garantito da SACE in linea capitale maggiore di Euro 1.000.000,00 (un milione/00), il Soggetto Finanziatore dovrà allegare alla Richiesta di Garanzia SACE (i) l'estratto dell'istruttoria creditizia e, ove presente, il *term sheet*; (ii) una descrizione dell'eventuale Garanzia Reale; (iii) ove acquisiti dal Soggetto Finanziatore nell'ambito della propria istruttoria creditizia, il bilancio infrannuale e il *business plan* dell'Impresa Beneficiaria e, se del caso, della persona giuridica terza che agisca in qualità di Garante ai sensi del precedente paragrafo 1 (*Requisiti delle Imprese Beneficiarie*), (iv) la Centrale Rischi aggiornata dell'Impresa Beneficiaria e dell'eventuale Garante.



2.2 Durata e tipologia di ammortamento dei Finanziamenti:

Sono ammessi Finanziamenti:

- aventi una durata complessiva compresa tra 12 mesi e 240 mesi in multipli di 3 mesi
- aventi un preammortamento compreso tra 0 e 36 mesi in multipli di 3 mesi
- aventi un preammortamento tecnico⁴ di allineamento alla data di fine del trimestre solare in cui avviene l'erogazione
- con unica data di rimborso entro 96 mesi o con rate trimestrali
- aventi la prima data di erogazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della Garanzia SACE
- aventi la prima data di rimborso a 3 mesi dal termine del periodo di preammortamento
- aventi un periodo di disponibilità con scadenza non successiva alla prima data di rimborso in quota capitale
- con ammortamento: francese a rate costanti o italiano a quota capitale costante
- aventi lo scopo di finanziare la realizzazione delle Operazioni descritte nella relativa Autocertificazione mediante le modalità indicate nella definizione di "Finanziamento" nelle Condizioni Generali.

Resta inteso che, qualora un Contratto di Finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente l'opzione a tasso fisso.

2.3 Tasso applicato ai Finanziamenti:

I. Tasso variabile:

i) Tasso Euribor: EURIBOR – base 360 a tre mesi - rilevato dall'amministratore dell'indice,

European Money Markets Institute (EMMI).

ii) Periodicità: trimestrale

iii) Margine: Spread differenziato per fasce di merito legate al rating attribuito dal

Soggetto Finanziatore ed alla durata dei Finanziamenti

II. Tasso fisso: Tasso fisso differenziato per fasce di merito legate al *rating* attribuito dal

Soggetto Finanziatore ed alla durata dei Finanziamenti

III. Periodicità: trimestrale

2.4 Altre caratteristiche dei Finanziamenti:

I Finanziamenti concessi alle Imprese Beneficiarie aventi i rating e le WAL evidenziate nelle Griglie

⁴ Preammortamento tecnico necessario ad allineamento all'ultimo giorno del trimestre solare di erogazione.



di cui al successivo paragrafo 3.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) dovranno essere assistiti da una Garanzia Reale. In ogni caso, tale requisito dovrà essere predisposto anche per i seguenti casi:

- [Finanziamenti con classe di rating pari a [●] e [●], aventi durata pari o superiore a [●] anni per tutti i segmenti di rischio;
- Finanziamenti con classe di rating pari a [●] aventi durata pari o superiore a [●] anni per il modello [●];
- ...]

3. Garanzia SACE:

3.1 Remunerazione della Garanzia SACE:

3.1.1 Determinazione e pagamento della remunerazione della Garanzia SACE

Quale corrispettivo dovuto a SACE per l'emissione di ciascuna Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore verserà a SACE - esclusivamente nella modalità di cui all'Articolo 5.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali – entro ciascuna Data di Pagamento, la Remunerazione SACE *Running*, come di seguito calcolata:

 l'importo della Remunerazione SACE Running per ciascuna Garanzia SACE è calcolato come segue, tenuto conto del rating attribuito all'Impresa Beneficiaria e degli Spread SACE (come di seguito definiti) indicati in corrispondenza di tali rating nelle Griglie che seguono:

(Importo Erogato) * Quota Garantita * Spread SACE* (T₀-T_e)/360 +

$$\sum_{t=1}^{n} (Debito_residuo\ t-1) * Quota_Garantita * Spread\ SACE/4^{5}$$

dove relativamente ad ogni singolo Finanziamento:

"Debito residuo" indica l'importo residuo da rimborsare da parte dell'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Finanziamento;

"Quota Garantita" indica la Percentuale Garantita;

"Te", è la Data di Erogazione;

"T₀", è la Data di Riferimento relativa al primo trimestre solare successivo alla Data di Erogazione;

"t", è la Data di Riferimento relativa a ciascun trimestre solare, con N pari al numero delle rate;

"Spread SACE" indica l'importo indicato nelle Griglie che seguono in corrispondenza (i) di ciascun livello di rating e (ii) della vita media ponderata del Finanziamento (WAL).

Con riferimento a ciascuna Garanzia SACE, dovrà essere disposto un distinto bonifico per il pagamento di ciascuna quota della Remunerazione SACE Running mediante versamento presso il

⁵ Formula valida nell'ipotesi di Base Anno 360/360. La scelta della Base Anno andrà effettuata dalla banca in relazione alla singola operazione in fase di inserimento dell'erogazione e conformemente a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento.



conto corrente bancario identificato nella Lettera di Garanzia], con la seguente causale: "CUI [•] [inserire CUI della specifica Garanzia SACE] - remunerazione SACE".

Resta fermo che SACE potrà comunicare successivamente per iscritto al Soggetto Finanziatore gli estremi di altro conto corrente bancario presso il quale effettuare i pagamenti relativi alla remunerazione per le Garanzie SACE.

3.1.2 Griglie e classi di rating

In questa sezione sono riportate le Griglie (come di seguito definite) da utilizzare ai fini della determinazione della remunerazione dovuta a SACE per le Garanzie SACE ai sensi dell'Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali e del precedente paragrafo 3.1.1 (Determinazione e pagamento della remunerazione della Garanzia SACE) dei presenti Termini e Condizioni Particolari.

Le "**Griglie**" sono le griglie di *pricing* qui di seguito riportate, da utilizzare ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE per le Garanzie SACE, che indicano:

- (i) le soglie di *rating* di cui devono essere in possesso le Imprese Beneficiarie al fine di poter ottenere Finanziamenti oggetto delle Garanzie SACE ai sensi delle Condizioni Generali ("*Rating*" o "*Classe di Rating*");
- (ii) lo *spread* SACE associato a tale *rating*, rappresentato dall'importo indicato nelle Griglie che seguono in corrispondenza (i) di ciascun livello di *rating* e (ii) della vita media ponderata del Finanziamento (*WAL*) ("*Spread* SACE")

e in particolare:

[(A) <u>Griglia</u>– [●] <u>su base "unsecured"</u>: griglia di *pricing* relativa al calcolo della Remunerazione SACE *Running* in relazione a Finanziamenti concessi su base "unsecured" (i.e. non supportati da Garanzie Reali in favore del Soggetto Finanziatore e SACE) ad Imprese Beneficiarie alle quali il Soggetto Finanziatore ha assegnato il *rating* attraverso il modello [●] (utilizzando il Criterio e Metodologia di Rating [●], di cui al successivo paragrafo 3.2.1):

[•]

(B) <u>Griglia</u>— [•] <u>su base "secured"</u>: griglia di *pricing* relativa al calcolo della Remunerazione SACE Running in relazione a Finanziamenti concessi su base "secured" (i.e. supportati da Garanzie Reali in favore del Soggetto Finanziatore e SACE) ad Imprese Beneficiarie alle quali il Soggetto Finanziatore ha assegnato il *rating* attraverso il modello [•] (utilizzando il Criterio e Metodologia di Rating [•], di cui al successivo paragrafo 3.2.1):]

[ullet]

Ai fini delle Griglie di cui al presente paragrafo 3.1.2 (Griglie e classi di rating), Weighted Average



Life (WAL) indica la vita media ponderata del Finanziamento calcolata come segue⁶:

$$Preamm(anni) + \sum_{i=0}^{n-1} \frac{CapitaleErogatoResiduo_i \times (T_{i+1} - T_i)}{CapitaleErogatoTotale}$$

Dove:

- Preamm(anni) non include il preammortamento tecnico
- i indica la rata di ammortamento di ciascun Finanziamento; i = 0 rappresenta l'ultima rata del periodo di preammortamento di ciascun Finanziamento
- **Ti+1 Ti** indica il periodo che decorre tra la rata i e la rata successiva (il periodo corrisponde sempre ad una frazione di anno, i.e. 0,25 con rata trimestrale)

Inoltre, ai fini delle Griglie di cui al presente paragrafo 3.1.2 (*Griglie Operatività e classi di rating*), il *pricing* viene stabilito applicando l'arrotondamento per difetto come da esempio che segue:

- WAL calcolata minore o uguale a 2,5, si applica il pricing della WAL 2.
- WAL calcolata maggiore a 2,5, si applica il *pricing* della WAL 3.

3.2 Criteri e Metodologie di Rating e Spread SACE:

- 3.2.1 Ai fini dell'attribuzione del *Rating* all'Impresa Beneficiaria e/o all'eventuale Garante, il Soggetto Finanziatore applicherà i propri criteri e le metodologie in uso alla data dei presenti Termini e Condizioni Particolari ai fini dell'attribuzione di *rating* ad imprese richiedenti/debitrici di finanziamenti, condivisi tra il Soggetto Finanziatore e SACE mediante scambio di email del [●] e, come indicato dal Soggetto Finanziatore, denominati [●], in uso da parte del Soggetto Finanziatore alla data dei presenti Termini e Condizioni Generali ("Criteri e Metodologie di *Rating*").
- 3.2.2 Il Soggetto Finanziatore può modificare i criteri e le metodologie utilizzate dallo stesso per l'attribuzione di *rating*, ivi incluse le stesse classi di *rating* in uso, rilevanti ai fini della determinazione della remunerazione dovuta a SACE per le Garanzie SACE, informandone tempestivamente SACE per iscritto.
- 3.2.3 A seguito della modifica dei criteri e delle metodologie di *rating* di cui sopra, i presenti Termini e Condizioni Particolari verranno modificati per iscritto dalle Parti al fine dell'aggiornamento degli stessi Criteri e Metodologie di *Rating*, nonché dell'eventuale modifica e/o aggiornamento delle Griglie, delle Classi di Rating e/o degli Spread SACE e/o delle formule di calcolo riportate nei precedenti paragrafi.
- 3.2.4 Qualora (i) l'informativa di cui al precedente articolo 3.2.2 sia stata fornita a SACE dal Soggetto Finanziatore entro [●] giorni dalla data di modifica da parte dello stesso dei propri criteri e metodologie per l'attribuzione di *rating*, ivi incluse, se del caso, le stesse classi di *rating* e (ii) il Soggetto Finanziatore abbia confermato per iscritto la propria disponibilità a corrispondere a SACE successivamente i conguagli eventualmente dovuti sulle Garanzie SACE da emettere successivamente a tale data di modifica da parte del Soggetto Finanziatore dei propri criteri e

-

⁶ Il risultato del calcolo della WAL è arrotondato alla prima cifra decimale



metodologie di cui sopra, nelle more della modifica ed aggiornamento dei presenti Termini e Condizioni Particolari, il Soggetto Finanziatore potrà proseguire a trasmettere a SACE le Richieste di Garanzia per un periodo fino alla prima tra le seguenti date:

- (a) il [●] giorno successivo alla data di modifica da parte del Soggetto Finanziatore dei propri criteri e metodologie di *rating*;
- (b) la data di modifica ed aggiornamento dei presenti Termini e Condizioni Particolari

(tale periodo, il "Periodo Transitorio")

- 3.2.5 Qualora altresì, durante il Periodo Transitorio:
 - (a) siano state emesse Garanzie SACE in relazione a Imprese Beneficiarie e Finanziamenti rispetto ai quali il Soggetto Finanziatore abbia utilizzato i criteri e le metodologie di *rating* modificati di cui al precedente paragrafo 3.2.2;
 - (b) la remunerazione per tali Garanzie SACE sia stata calcolata sulla base dei Criteri e Metodologie di *Rating* vigenti, non ancora modificati e aggiornati in seguito alla modifica dei criteri e delle metodologie di *rating* da parte del Soggetto Finanziatore di cui al precedente paragrafo 3.2.2, nonché sulla base di Classi di Rating e/o degli Spread SACE e/o delle formule di calcolo non modificate e/o aggiornate; e
 - (c) la remunerazione per tali Garanzie SACE calcolata come nel precedente paragrafo (b) risulti inferiore a quella a cui SACE avrebbe avuto diritto nel caso in cui fossero stati utilizzati ai fini del calcolo Criteri e Metodologie di *Rating*, Classi di Rating e/o Spread SACE e/o formule di calcolo modificate e/o aggiornate ai sensi del precedente paragrafo 3.2.3,

il Soggetto Finanziatore potrà richiedere, in ogni caso entro [●] giorni dal termine del Periodo Transitorio, di versare in favore di SACE un importo pari alla differenza, dovuta in favore di SACE, tra i seguenti importi - al fine del ripristinare il livello della remunerazione applicabile a tali Garanzie SACE a quello che avrebbe dovuto essere applicato in caso di tempestiva modifica e aggiornamento dei presenti Termini e Condizioni Particolari:

- (i) la remunerazione per tali Garanzie SACE calcolata come quella a cui SACE avrebbe avuto diritto nel caso in cui fossero stati utilizzati ai fini del calcolo Criteri e Metodologie di *Rating*, Classi di Rating e/o Spread SACE e/o formule di calcolo modificate e/o aggiornate ai sensi del precedente paragrafo 3.2.3; e
- (ii) la remunerazione per tali Garanzie SACE calcolata sulla base dei Criteri e Metodologie di Rating vigenti, non ancora modificati e aggiornati in seguito alla modifica dei criteri e delle metodologie di rating da parte del Soggetto Finanziatore di cui al precedente paragrafo 3.2.2, nonché sulla base di Classi di Rating e/o degli Spread SACE e/o delle formule di calcolo non modificate e/o aggiornate.

tali importi maggiorati degli interessi al tasso annuo dello [●] da calcolarsi dalla data di emissione di tali Garanzie SACE e da versare nei tempi e modalità indicate da SACE. Resta altresì in ogni caso fermo quanto previsto all'Articolo 5.3 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali.



..

I termini in maiuscolo utilizzati nei presenti Termini e Condizioni Particolari hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Le previsioni dei presenti Termini e Condizioni Particolari sono state oggetto di negoziazione tra SACE e il Soggetto Finanziatore. Non trovano pertanto applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]



Allegato 3 alle Condizioni Generali

Richiesta di Finanziamento

Normat	presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi della iva SACE, destinato al Finanziamento di costi e spese per la realizzazione dell'Operazione avente le ti caratteristiche:
1.	Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale]
2.	Sede legale ⁷ :
3.	Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:
	□ PMI
	□ Non PMI
4.	Paese di destinazione dell'Operazione:
	□ Italia
	□ Estero
	Garante ⁸ : [SI/NO – se SI indicare Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale ⁹ , Percentuale di copertura]
6.	Garanzia Reale: [SI/NO – se SI indicare il valore]
nelle co nella ve letto att	i in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito ndizioni generali e relativi allegati in relazione all'attuazione delle misure previste dalla Normativa SACE, risione vigente alla data odierna (le " Condizioni Generali "), che l'Impresa Beneficiaria dichiara di aver entamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente e incondizionatamente i iti e di prenderne atto.
titolare consapo consego	i degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto, o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, evole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della uente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:
⁷ Requisite	o bloccante se la sede legale ovvero la stabile organizzazione non è in Italia.

⁸ Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il "**Garante**"). Resta comunque inteso che SACE valuterà la concessione della Garanzia SACE sulla base del *rating* attribuito dal Soggetto Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell'Impresa Beneficiaria, solo a condizione che: (a) la garanzia rilasciata dal Garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall'Impresa Beneficiaria al Garante; (b) il Garante rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi dell'articolo 2.1 (*Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti*) delle Condizioni Generali.

⁹ Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all'estero.



- (i) l'Impresa Beneficiaria ha le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 3 che precedono;
- (ii) l'Impresa Beneficiaria è validamente costituita ed esistente, secondo le disposizioni normative vigenti, nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
- (iii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinato a finanziare i costi e le spese per la realizzazione dell'Operazione, come identificati nell'autocertificazione allegata alla presente Richiesta di Finanziamento (l'"Autocertificazione");
- (iv) negli ultimi 6 mesi antecedenti alla Richiesta di Garanzia, l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE ai sensi delle presenti Condizioni Generali il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del Finanziamento, supera l'importo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00);
- (v) le dichiarazioni, informazioni e la documentazione forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente all'Operazione sono complete, veritiere e corrette, e sono rese dall'Impresa Beneficiaria sulla base di idonee competenze tecniche, esperienze e adequate procedure interne;
- (vi) l'Operazione e la sua realizzazione sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile (ivi inclusa la normativa sugli appalti pubblici) nonché agli standard di riferimento e l'Impresa Beneficiaria ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze richiesti dalla normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento dell'Operazione ovvero alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;
- (vii) l'Operazione non ricade nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai programmi sanzionatori UE/USA come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori, quali Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson;
- (viii) ad eccezione di [●]¹0, l'Impresa Beneficiaria, il Garante (ove presente) e le società del gruppo dell'Impresa Beneficiaria, negli ultimi 5 anni: (i) non hanno subito condanne passate in giudicato riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; (ii) non sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e (iii) non hanno in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- (ix) l'Impresa Beneficiaria, il Garante (ove presente) e, per quanto a loro conoscenza, destinatari ed eventuali end-user della fornitura (nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione), non sono destinatari di Sanzioni e l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente) (i) non hanno sede in Paesi sottoposti ad embargo¹¹, e (ii) non sono enti posseduti o controllati da soggetti che hanno sede in tali Paesi;
- (x) l'Impresa Beneficiaria, il Garante (ove presente) e le società del gruppo dell'Impresa Beneficiaria, e, per quanto a loro conoscenza, i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori,

Versione 20251103 7.0

¹⁰ Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, la misura cautelare o a seconda dei casi, il procedimento ex decreto 231/2001 in corso. La documentazione ad essi connessa andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento.

^{231/2001} in corso. La documentazione ad essi connessa andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento.

11 Per Paesi sottoposti ad embargo si intendono i paesi e territori soggetti a programmi sanzionatori onnicomprensivi, come di volta in volta integrati e/o modificati, quali, Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.



ad eccezione di [●]¹², (i) non sono attualmente imputati in un procedimento penale e/o formalmente indagato da una Procura della Repubblica o da qualsiasi altro organo similare dotato di poteri di indagine e/o imputazione, per reati di (a) corruzione ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la "Convenzione"), (b) corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (c) riciclaggio; (d) finanziamento al terrorismo; e (ii) non hanno subito negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per i suddetti reati;

- (xi) l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente) non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- (xii) l'Impresa Beneficiaria, la società capogruppo alla cui direzione e coordinamento l'Impresa Beneficiaria è soggetta, e ciascuna società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente), non si trovano in situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, ovvero di esercitare il diritto di risoluzione o recesso, rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; (ii) non sono sottoposte a procedure concorsuali, né alcuna procedura concorsuale è allo stato ragionevolmente prevedibile o minacciata;
- (xiii) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 123/98 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (xiv) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del Finanziamento; l'Impresa Beneficiaria si obbliga a cooperare con SACE e rendere disponibile alla stessa tutte le informazioni relative o in qualsiasi modo connesse al Contratto di Finanziamento e all'Operazione nonché ai relativi costi e spese che fossero richieste da SACE in relazione alla Garanzia SACE, nonché ogni altra documentazione che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE:
- (xv) l'Operazione non comporta, e non comporterà, il trasferimento al di fuori dall'Italia delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive dell'Impresa Beneficiaria;
- (xvi) l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) delle informazioni inerenti alla Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (xvii) l'Impresa Beneficiaria prende atto ed accetta che il Finanziamento sarà accreditato su un conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria aperto in Italia ovvero, relativamente alla Società Target;

-

¹² Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il procedimento penale e/o il provvedimento di condanna, la cui documentazione andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento.



- (xviii) l'Impresa Beneficiaria prende atto ed accetta che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per l'Impresa Beneficiaria, anche ai fini dell'azionamento da parte del Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella documentazione finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento;
- (xix) l'Impresa Beneficiaria:

□ è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;

OPPURE

- □ è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 159/2011 in quanto:
- □ è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero
 - □ è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011.

OPPURE

□ è un soggetto esente dalla pi	resentazione della documentazione	antimafia alla luce del principio
di equipollenza tra documenta:	zione antimafia e iscrizione nella W	hite List sancito dall'articolo 1,
comma 52- <i>bis</i> , della legge n.	190/2012, dichiara di essere regola	armente iscritta alla White List
presso la Prefettura di	in data	;

Il titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento – redatto in doppio originale o, in alternativa, con inoltro di copia della PEC inviata al Soggetto Finanziatore con allegato il documento firmato digitalmente dall'Impresa Beneficiaria in caso di utilizzo di processi a distanza - dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora direttamente nei confronti di SACE:

- (a) a versare, se del caso anche per il tramite della Società Target, al Soggetto Finanziatore la Remunerazione SACE Running, calcolata secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, alle scadenze ivi previste;
- (b) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti da SACE al Soggetto Finanziatore in virtù della Garanzia SACE, nonché gli accessori maturati e maturandi sino alla data di pagamento;



- (c) a corrispondere a SACE, in caso di escussione della Garanzia SACE, immediatamente e integralmente in un'unica soluzione (i) gli importi della Remunerazione SACE Running maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore alla data di escussione della Garanzia SACE; nonché (ii) gli importi della Remunerazione SACE Running, originariamente dovuti dall'Impresa Beneficiaria a ciascuna Data di Riferimento non ancora decorsa sino all'ultima data di rimborso del Contratto di Finanziamento:
- (d) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente Richiesta di Finanziamento o della violazione degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento e della presente Richiesta di Finanziamento;
- (e) a non diffondere, divulgare o trasmettere a terzi le informazioni relative agli importi della Remunerazione SACE Running comunicate all'Impresa Beneficiaria da parte del Soggetto Finanziatore.

L'Impresa Beneficiaria, anche per conto della Società Target, prende sin d'ora atto che, in caso di escussione della Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, saranno automaticamente surrogati al Soggetto Finanziatore in tutti i diritti e le azioni verso l'Impresa Beneficiaria e la Società Target, nella misura del pagamento effettuato.

Il titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa fornita ai sensi di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR in materia di privacy ricevuta da SACE S.p.A. e dalle Società del perimetro nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del predetto GDPR. Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato. Per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale

qualità anche attraverso tecniche di cor	li ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione d municazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro.
☐ presto il consenso	□ nego il consenso
. •	suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini tte di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali zate di contatto.
☐ presto il consenso	□ nego il consenso
Il consenso prestato potrà essere in ogni m privacy@sace.it.	omento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica
Referente Impresa Beneficiaria	
Nome e Cognome ¹³ :	
n. telefono:	
e-mail ¹⁴ :	
¹³ Informazione obbligatoria.	

¹⁴ Informazione obbligatoria.



LUOGO, DATA]

	20000, 27 (7
Allega:	
A – Autocertificazione Antimafia ¹⁵	
B – Autocertificazione	
[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECES	SARI POTERIJ

_

¹⁵ L'autocertificazione antimafia cumulativa potrà essere compilata e sottoscritta dall'Impresa Beneficiaria sul portale dedicato https://srvonline.sacesrv.it/. In alternativa, è possibile richiedere il modello cartaceo, a propria scelta, cumulativo o singolo: il primo da sottoscriversi a cura di un legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il secondo, da sottoscriversi a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'autocertificazione antimafia dovrà essere allegata firmata digitalmente; si precisa che ai suddetti fini è riconosciuta solo la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato (cfr. la definizione riportata nell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale - D.lgs. 82/2005). Sarà necessario inviare anche copia fronte retro leggibile e completa del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Dichiarante, nel caso in cui tale autocertificazione sia stata sottoscritta con firma olografa. Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente, potrà dichiararsi tale sul portale dedicato https://srvonline.sacesrv.it/.



Allegato A - Sub Allegato A-1 - Autocertificazione Antimafia - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società – Facsimile di tracciato record

MODELLO DI DICHIARAZIONE articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" Il sottoscritto (nome) Nato a (luogo) In data Codice Fiscale (Codice Fiscale) (gg/mm/aaaa) Residente Provincia (sigla) in Numero (via/piazza/altro) In qualità di Legale Rappresentante della Società (Ragione Sociale) Codice Fiscale Partita IVA (Codice Fiscale della Società) (Partita IVA) Numero con sede legale in (via/piazza/altro) città

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;



- ai sensi dell'ari	t. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 16:
Sig./Sig.ra.	
Nato a	[
In data	[]]]
città	
Sig./Sig.ra.	
Nato a	[
In data	[
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
città L	
	PARTE 2
[NO	TA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA] 17
antimafia, nei	li effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa confronti di [nome e cognome] in qualità di [indicare ruolo] della società [·] come sopra individuata, non use di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i
Sig./Sig.ra.	

¹⁶ Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

17 Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter.



Nato a	[
In data								
residenza								
città								
Familiari con 6 settembre	viventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia, da indicare ai sensi dell'art. 85, comma 3, del decreto legislativo 2011, n.159 ¹⁸							
Sig./Sig.ra.	[
Nato a	[
In data	[
residenza								
città								
che i dati ra	*** I/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.							
	EL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO							
Documento	(tipologia)							
Numero								
Rilasciato d	da In data							
In fede, Luogo e da	ata (firma leggibile)							

[.] ¹⁸ Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.



Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e codice fiscale



Allegato A - Sub Allegato A-2 19 - Dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15920

MODELLO DI DICHIARAZIONE

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

II sottoscritto				 (cognome)					
Nato a				1111		1111	1111		J
In data	[_ _ _ _ (gg/mm/aaaa)	(Codice Fiscale	L (Codice Fisc				
Residente a					1111	Ш	Provincia	_ (sigla)	
in <u> </u> (via/piaz		1 1 1 1			<u> </u>	<u> </u>	Numero		Ш
In qualità di]
della Società								<u> </u>	
Codice Fiscale		scale della Sc		Part	ita IVA	 (Partita IVA	<u> </u>		
con sede l legale in (v				<u> </u>			Numero		Ш
città					1111		1 1 1		ı I

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di

¹⁹ La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1, in tutti i casi in cui il legale rappresentante non effettui la dichiarazione per tutti i soggetti di cui all'art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

20 Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. del d.

lgs. 6 settembre 2011, n. 159.



sospensione previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d. Igs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età²¹:

Sig./Sig.ra.	n.	
Nato a		
In data	[
residenza		
città		
0: /0:		
Sig./Sig.ra.	n.	
Nato a	[
In data	[]]]	
In data	(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale) Numero	
	(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)	
residenza	(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)	
residenza città	(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)	
residenza città Sig./Sig.ra.	(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale) Numero (numero) (via/piazza/altro) (numero) (numero) (nome) (cognome)	

²¹ Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.



città	
Sig./Sig.ra.	
Nato a	[
In data	[
residenza	Numero
città	
Sig./Sig.ra.	
Nato a	
In data	[
residenza	NumeroNumero (via/piazza/altro)
città	***
che i dati rac	to/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la iarazione viene resa.
ESTREMI DE	EL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Documento	
Numero	
Rilasciato d	a
In fede,	Il dichiarante
Luogo e da	ta (firma leggibile)



Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e codice fiscale.



Allegato A - Sub Allegato A-3 22 - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società nel caso in cui non occorre richiedere la documentazione antimafia – Facsimile di tracciato record

MODELLO DI DICHIARAZIONE

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Il sottoscritto	nome)	(cognome)	
Nato a			
In data(g	Codice Fis gg/mm/aaaa)	cale	
Residente a (luog	<u> </u>		Provincia [
in			
In qualità di Lega	le Rappresentante		
della Società			
Codice Fiscale	Codice Fiscale della Società)		_
con sede legale in (via/pi			
città LLL			
=			lichiarazioni mendaci e della decadenza on veritiere di cui all'art. 75, del d.P.R. n.

²² La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1 e in Allegato A – Sub Allegato A-2.



DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che la documentazione antimafia non è richiesta in quanto:

-> -i !!!4	at to all a ada :																								
a) ricorre l'ipotes	si indicata: nma 3, lettera a), de	عاط امر	. 6.	attan	hra	201	1 n	15		٥.	m i														
	nma 3, lettera a), do nma 3, lettera b), do	•																							
	golarmente iscritt	•																							
•	fornitori, prestatori	-										. 1	CO	mn	ni 52	e se	ean	ent	i de	ella	lec	nge	6 n	ove	mbre
	presso la Prefettura																-		., u	0	.05	190	•	0.0.	11.01.0
	' antimafia degli es																		n.	18	9,	cor	ıver	tito,	con
•	dalla legge 15 dice											_	_						_						
che comportano I	egna a fornire imm a necessità di sotto zioni nei predetti ele	scriver																							

II/la sottoscritto/a	dichiara inoltre di e	ssere i	inform	nato/a	a, ai	sen	si d	ella	viç	ent	e n	orm	ıati۱	/a	in m	ateria	a di	pro	otez	zior	ne d	li da	ati p	erso	onali,
	saranno trattati, ar																	•							
presente dichiara	zione viene resa.																								
ESTREMINEL D	OCUMENTO DI RI	CONO	COLM	CNIT	^																				
Documento	OCUMENTO DI RI	JUNU	SCIIVI	EINI	J																				
Boodinento	(tipologia)																						Ш		_
	(lipologia)																								
Numero		1 1	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1 1		1	1	i		ı		1	ı	ı	1	1		ı	1
	(numero documer	to)						<u> </u>															ш		_
	(,																							
Rilasciato da		1 1	1 1	1 1	1 1	1	ı	ĺ	1		ı	ı	ı	l	In d	ata	Ĺ					Ш			
				1 1			<u> </u>	1						j			(gg/	mm	/aa	aa)			_	
In fede,															II	dich	iara	ante	9						
Luogo e data										-					(fi	rma	lea	aihi	ile)			-			
															("		.eg	9.5							

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e codice fiscale.

²³ Ad es. mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.



Allegato B - Autocertificazione Modulo B.1 - Mercato Domestico

Oggetto: Autocertificazione Mercato domestico

Facciamo riferimento alla richiesta di concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. sottoscritta in data odierna, di cui la presente costituisce l'allegato B - "Autocertificazione Mercato Domestico".

In relazione a quanto precede, il sottoscrittocon sede legale in	, SOCIETA,
interamente versato, is	n, avente capitale sociale pari ad Euro scritta nel Registro delle Imprese di
al numero Codice Fiscale e Partita IVA	"Impresa Beneficiaria) in
interamente versato, is al numero, Codice Fiscale e Partita IVA persona del suo legale rappresentante	nato a il ,
residente in, in qualità:	
☐ di legale rappresentante	
soggetto munito dei necessari poteri in virtù di	
dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, ch	e:
il Finanziamento è richiesto allo scopo di effettuare i p produttiva caratteristica dell'Impresa Beneficiaria, da sos ulteriori costi e/o spese non ancora sostenuti alla data de pari al 20% del Finanziamento, già sostenuti con fondi p Finanziamento per: ²⁴ inserire descrizione sintetica dell'Op	stenere e/o, nei limiti in cui sussistano o siano attesi lla Richiesta di Finanziamento per un importo almeno ropri non oltre i 24 mesi antecedenti alla Richiesta di
A. □ Immobilizzazioni materiali, immateriali e/o t A.1. □ investimenti connessi a ²⁶ :	finanziarie in Italia in relazione a: ²⁵
A.1.1 ☐ Infrastrutture contemplate dal Pia	ano Nazionale di Ripresa e Resilienza
A.1.2 ☐ Infrastrutture ambientali e risorse	idriche
A.1.3 ☐ Infrastrutture universitarie, scolas	stiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive
A.1.4 ☐ Infrastrutture energy da fonti rinn	ovabili, biocombustibili, waste to energy
A.1.5 ☐ Altre infrastrutture	
A.2 ☐ Investimenti in Aree Economicamente Sv	antaggiate e Zone Logistiche Semplificate
A.3 Investimenti per l'innovazione tecnologica	a, industriale e digitale
A.4 ☐ Investimenti per le Filiere Strategiche	
A.5 Investimenti per la Riduzione del Rischio	Sismico o Idrogeologico

²⁶ V. definizioni sub Allegato C (*Glossario*).

 ²⁴ Selezionare una o più opzioni.
 ²⁵ Selezionare soltanto una o più opzioni. Tale paragrafo comprende in tutto o in parte sia Spese da Sostenere che Spese Sostenute.



A.6 ☐ Investimenti per l'Imprenditoria Femminile	
3. □Esigenze di capitale circolante ²⁷	
B.1 □ per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi connessa a:	
B.1.1 □ Infrastrutture contemplate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
B.1.2 □ Infrastrutture ambientali e risorse idriche	
B.1.3 □ Infrastrutture universitarie, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive	
B.1.4 □ Infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, waste to energy	
B.1.5 □ Altre infrastrutture	
$B.2^{28}$ \Box per il pagamento dei debiti maturati dall'Impresa Beneficiaria verso i propri fornitori deriva da forniture di beni e/o servizi connesse a investimenti:	anti
B.2.1 □ relativi a infrastrutture contemplate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
B.2.2 □ relativi a infrastrutture ambientali e risorse idriche	
B.2.3 $\ \square$ relativi a infrastrutture universitarie, scolastiche, sanitarie, assistenziali, cultural sportive	i e
B.2.4 □ relativi a infrastrutture energy, da fonti rinnovabili, biocombustibili, waste to energy	
B.2.5 □ relativi ad Altre Infrastrutture	
B.2.6 □ in Aree Economicamente Svantaggiate e Zone Logistiche Semplificate	
B.2.7 □ per l'Innovazione Tecnologica, Industriale e Digitale	
B.2.8 □ per le Filiere Strategiche	
B.2.9 □ per la Riduzione del Rischio Sismico o Idrogeologico;	
B.2.10 □ connesse alla realizzazione di investimenti per l'Imprenditoria Femminile	
L'Operazione è riconducibile ad uno dei seguenti settori:	
□ Veicoli elettrici e mobilità condivisa	
□ Rinnovabili e carburanti alternativi	
□ Edifici sostenibili	
□ Manifattura 4.0	
□ Agri-tech	
□ Blue Economy	

²⁷ Selezionare una o più opzioni. Tale paragrafo comprende solo Spese da Sostenere. ²⁸ Fattispecie consentita anche mediante Confirming.



□ Gestione dell'acqua	
□ Bioeconomia	
□ Biomateriali	
□ Gestione dei rifiuti & economia circolare	
□ Silver economy	
□ Non Applicabile] ²⁹	
	[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

²⁹ Dichiarazione da rilasciare nel caso in cui siano selezionati i paragrafi A.2, A.3, A.4, A.6, B.2.6, B.2.7, B.2.8, B.2.10. La descrizione dei settori è disponibile nell'Allegato C (*Glossario*).



Modulo B.2 - Mercati Globali

Oggetto: Autocertificazione Mercati Globali

Facciamo riferimento alla richiesta di concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. sottoscritta in data odierna, di cui la presente costituisce l'allegato B - "Autocertificazione Mercati Globali". In relazione a quanto precede, il sottoscritto _______, societa ______, societa ______, avente capitale sociale pari ad Euro interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di ____, Codice Fiscale e Partita IVA ______ ("Impresa Beneficiaria), in egale rappresentante ______, nato a _____ il _____, al numero persona del suo legale rappresentante residente in _____, in qualità: ☐ di legale rappresentante □ soggetto munito dei necessari poteri in virtù di _____ allegata al presente atto dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che: il Finanziamento è richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese inerenti all'attività produttiva caratteristica dell'Impresa Beneficiaria, da sostenere e/o, nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento per un importo almeno pari al 20% del Finanziamento, già sostenuti con fondi propri non oltre i 24 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento ivi incluso (i) in caso di Finanziamento Partecipativo, l'apporto di capitale sociale nella Società Target o l'acquisto di quote di capitale sociale della Società Target e (ii) in caso di Finanziamento Soci, la prestazione del relativo finanziamento in favore della Società Target) per: Inserire descrizione sintetica dell'Operazione: (l'"Operazione)30 A.

Immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all'estero³¹

L'Impresa Beneficiaria dichiara e garantisce che:

- (i) l'importo delle provvigioni dovute per eventuali attività di intermediazione (es. commissioni di agenzia, compensi di intermediazione, etc.) connesse all'Operazione è inferiore al 5% dell'importo del contratto ottenuto per il tramite di tale attività di intermediazione;
- (ii) la propria sede legale è situata in Italia;
- (iii) L'Operazione non è relativa ad alcuna delle seguenti fattispecie:
 - (a) Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a carbone e a carbone termico
 - (b) Estrazione, produzione e trasporto del carbone termico
 - (c) Operazioni nel settore estrattivo che prevedano l'utilizzo delle tecniche del routine flaring o del fracking

³⁰ Selezionare una o più opzioni.

³¹ Tale paragrafo comprende in tutto o in parte sia Spese da Sostenere che Spese Sostenute.



- (d) Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a petrolio
- (e) Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a gas
- (f) Estrazione, esplorazione e sviluppo di giacimenti di petrolio (inclusa l'espansione di giacimenti esistenti), e fase operativa di produzione;
- (g) Sistemi di trasporto (inclusi: oleodotti, stazioni di pompaggio e altri sistemi di trasporto), raffinazione, processing e stoccaggio del petrolio.

B. □ Esigenze di capitale circolante³²

- B.1 □ per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera;
- B.2 □ per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all'estero;
- B.3³³ □ per il pagamento dei debiti maturati dall'Impresa Beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni di beni e/o servizi dell'Impresa Beneficiaria destinate all'estero;
- (i) l'Operazione non ricade nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai programmi sanzionatori UE/USA come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori, quali Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson
- (ii) nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non ricade nell'ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati);

/								
(iii)	1 '()nar	27IONA	ricada	in lina	حالمه	seguenti	cated	IOTIO:
\		azionic	Hoade	III UIIA	uciic	Scaucilli	Calcu	ioiic.

□ Infrastrutture ambientali e risorse idriche, universitarie, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e
sportive;
□ interventi di prevenzione dal rischio di calamità naturali;
□ interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale e da rischi ambientali;
□ investimenti per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico, messa in sicurezza, risanamento
ambientale
□ non applicabile

(iv) [L'Operazione è riconducibile ad uno dei seguenti settori:

 $^{^{32}}$ Selezionare una o più opzioni. Tale paragrafo comprende solo Spese da Sostenere .

³³ Fattispecie consentita anche mediante Confirming.



□ Veicoli elettrici e mobilità condivisa	
□ Rinnovabili e carburanti alternativi	
□ Edifici sostenibili	
□ Manifattura 4.0	
□ Agri-tech	
□ Blue Economy	
□ Gestione dell'acqua	
□ Bioeconomia	
□ Biomateriali	
□ Gestione dei rifiuti & economia circolare	
□ Silver economy	
□Non Applicabile.] ³⁴	
	[LUOGO, DATA

³⁴ Dichiarazione da rilasciare nel caso in cui sia stato selezionato "Non applicabile" al paragrafo (iv) che precede.



Modulo B.3 - Green

Oggetto: Autocertificazione Green

Facciamo riferimento alla richiesta di concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. sottoscritta in data odierna, di cui la presente costituisce l'allegato B - "Autocertificazione Green". In relazione a quanto precede, il sottoscritto _______, società ______, con sede legale in ______ n. ____, avente capitale sociale pari ad Euro con sede legale in _____ n. ____, avente capıtale social _____ interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ ("Impresa I al numero _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____ ("Impresa Beneficiaria), in persona del suo legale rappresentante _____, nato a _____ il ____, residente in _____, in qualità: ☐ di legale rappresentante □ soggetto munito dei necessari poteri in virtù di _____ allegata al presente atto dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che: (i) il Finanziamento è richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese da sostenere e/o, nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento per un importo almeno pari al 20% del Finanziamento, già sostenuti con fondi propri non oltre i 24 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento per le attività (l'"Operazione") di cui alla casistica fattispecie ³⁵, tese al perseguimento dell'obiettivo consistenti in all'Elenco Obiettivi Ambientali, nella versione tempo per tempo vigente, disponibile al seguente link https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/elenco-obiettivi-ambientali versione-3-del-23aprile-2024.pdf?sfvrsn=43628dbe 12 (l'"Obiettivo Ambientale"), e non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali ivi indicati, in conformità ai seguenti criteri: Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 36 e relativi criteri di П valutazione; o tabella indicatori MATTM, come riportata all'Allegato D (Tabella indicatori MATTM) alla presente П Autocertificazione, debitamente compilata e sottoscritta³⁷; e, ove previsti, altri criteri applicabili all'obiettivo _____ 35 La descrizione dell'Operazione deve contenere elementi che aiutino a motivare l'indicazione di fattispecie e casistica che il progetto intende perseguire; inoltre deve includere:

- la capacità nominale/dimensione del progetto (ove applicabile);
- se l'intervento si configura come: (a) attività di R&D, (b) nuovo impianto/costruzione, (c) modifica di impianti/costruzioni esistenti, (d) sostituzione di apparecchi/componenti, (e) software, (f) altra tipologia eventualmente da indicare;
- il ruolo dell'impresa nell'investimento (es. gestore, costruttore, subcontractor, etc).

³⁶ Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l'insieme degli atti delegati di volta in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi.

³⁷ Per i casi non coperti dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020



Tattispecie		,			casistica
	, come	indicati	nell'Allegato	13	(Obiettivi
Ambientali);					
Fermi restando dichiarazioni, garanzie, impegni e relativi	rimedi c	he saran	no previsti ne	el Co	ntratto di
Finanziamento, con specifico riferimento all'Operazione e	all'Obietti	vo Ambie	ntale, l'Impres	sa Be	eneficiaria
prende atto ed accetta che l'incompletezza, la non veridio					
informazioni e/o documentazione rese o fornite al Soggetto Fin					
degli impegni assunti, tali da alterare la valutazione sull'idone					
ai fini del Finanziamento e della Garanzia SACE nonché l'utiliz scopo, comporterà, a seconda dei casi, il diritto del Soggetto F	-				
Finanziamento, ovvero di dichiarare l'Impresa Beneficiaria					
Beneficiaria prende atto ed accetta che, a far data dal giorn					
conoscenza del verificarsi di uno di tali eventi, il Soggetto F	Finanziato	re non c	ontinuerà a qu	ualific	are come
"green" il Finanziamento anche ai fini di comunicati stampa		•			
esterne. In tutti gli altri casi, il Soggetto Finanziatore, previo d					•
avvalersi degli altri rimedi previsti dal Contratto di Finanzian documentazione non veritiere, non corrette o altrimenti fuorvi					
altro inadempimento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risol					_
Beneficiaria dal beneficio del termine).	,				
			[<i>L</i>	.UOG	O, DATA]
Allega:					
1 – Tabella Indicatori MATTM					
[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOG	GETTO I	MUNITO I	DEI NECESSA	RI P	OTERI]



Allegato C - Glossario

"Infrastruttura" indica ciascuna delle seguenti infrastrutture:

1. Infrastrutture di trasporto

- Stradali

autostrade

strade statali

strade regionali, provinciali e comunali

piste ciclabili

strade rurali

altre opere stradali

- Aeroportuali

piste

aerostazioni

altre opere aeroportuali

Ferrovie

linee ferroviarie

opere di stazione e terminali

altre opere ferroviarie

- Marittime lacuali e fluviali

porti commerciali

idrovie e opere fluviali

porti per la pesca

porti turistici

altre opere marittime e fluviali

- Trasporto urbano

linee metropolitane e tramviarie

sistemi integrati e di trasporto intelligenti

sistemi di parcheggio

altri trasporti urbani

- Trasporti multimodali e altre modalità di trasporto



funivie, seggiovie, funicolari trasporti multimodali ed interporti altre modalità di trasporto

2. Infrastrutture ambientali e risorse idriche

- Difesa del suolo

opere di difesa abitati e spiagge
sistemazione corsi d'acqua
opere ed impianti di bonifica
difesa del suolo e regimazione acque
forestazione
consolidamento abitati
messa in sicurezza siti a rischio sismico
altre opere di difesa del suolo

- Opere di smaltimento reflui e rifiuti

impianti depurazione acque
impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
reti fognarie
impianti smaltimento rifiuti urbani
impianti di trattamento rifiuti speciali
sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti
altre opere di smaltimento reflui e rifiuti

- Opere di protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente

interventi per la qualità dell'aria
recupero e protezione di siti naturali e rurali
interventi per la protezione dal rumore
parchi e riserve protette
sistemi di monitoraggio ambientale e telecontrollo dell'inquinamento
strutture per la fruizione del patrimonio ambientale
altre opere di protezione, valorizzazione e fruizione ambientale

- Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi

riutilizzazione e recupero di aree dismesse



recupero siti contaminati e/o degradati altre opere per il riassetto e recupero di siti produttivi

Risorse idriche

dighe

bacini irrigui, traverse ed opere minori di accumulo
opere per la captazione e adduzione dell'acqua per usi non agricoli o ad uso plurimo
opere per la captazione e adduzione dell'acqua per esclusivo uso agricolo
dissalatori ed opere di potabilizzazione
reti idriche urbane
reti idriche rurali
serbatoi ed impianti di sollevamento
reti idriche industriali
impianti e reti irrigue interaziendali
altre opere per l'utilizzo delle risorse idriche

3. Infrastrutture del settore energetico

Produzione di energia

impianti di cogenerazione
impianti produzione idroelettrica
impianti produzione termoelettrica
impianti produzione gas
altri impianti produzione energie rinnovabili e alternative
altre opere per la produzione e estrazione di energia

- Distribuzione di energia

impianti per l'efficienza delle reti e risparmio energetico reti distribuzione gas impianti di trasporto e trasformazione elettrica impianti di distribuzione elettrica civile e industriale elettrificazioni rurali metanodotti gasdotti e simili altre opere di distribuzione energia

4. Infrastrutture per l'attrezzatura di aree produttive



- Infrastrutture per l'attrezzatura di aree produttive

infrastrutture civili per aree industriali

sistemazione dei terreni

altre infrastrutture per attrezzature di aree produttive

5. Opere e Infrastrutture Sociali

Sociali e scolastiche

edilizia sociale, culturale e assistenziale

asili nido

scuole materne

edilizia universitaria

edilizia scolastica

altre opere di edilizia sociale

- Abitative

abitazioni rurali e borghi rurali

fabbricati residenziali urbani

ricostruzioni per calamità naturali

infrastrutture civili per complessi residenziali

residenze per comunità

altre opere di edilizia abitativa

- Opere per il recupero, valorizzazione e fruizione di beni culturali

edilizia monumentale

interventi in aree archeologiche

restauro e riqualificazione di beni culturali

musei archivi e biblioteche

opere per il recupero, valorizzazione e fruizione del patrimonio rurale

altre opere per la fruizione di beni culturali

Sport, spettacolo e tempo libero

impianti sportivi

teatri ed altre strutture per lo spettacolo

strutture fieristiche e congressuali

altre strutture ricreative



- Sanitarie

strutture ospedaliere
altre strutture per l'igiene la profilassi e la tutela della salute
altri presidi sanitari territoriali
residenze sanitarie assistenziali
altre opere di edilizia sanitaria

- Culto

chiese ed altri luoghi di culto edifici per servizi religiosi conventi altre opere per il culto

- Difesa

caserme

altra edilizia militare

- direzionali e amministrative

opere e infrastrutture per sedi di organi istituzionali direzionali e amministrative opere e infrastrutture per sedi della pubblica amministrazione edifici e infrastrutture per uffici altre opere direzionali e amministrative

- giudiziarie e penitenziarie

edilizia penitenziaria
preture e tribunali
altre opere e infrastrutture giudiziarie

- pubblica sicurezza

commissariati
edifici ed infrastrutture per la protezione civile
altre opere per la pubblica sicurezza

altre opere ed infrastrutture sociali

cimiteri

arredo urbano



verde pubblico
illuminazione pubblica
altre infrastrutture
altre opere di edilizia pubblica

"Investimenti in Aree Economicamente Svantaggiate" indicano gli investimenti relativi ad una infrastruttura o uno Stabilimento Produttivo localizzati nella Zes Unica o in un'Area di Crisi Industriale³⁸.

- ZES Unica: i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (ai sensi del decreto-legge n. 124/2023)
- Aree di crisi industriale: (i) "aree di crisi industriale complessa": territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale (ai sensi dell'articolo 27, 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83); (ii) "aree di crisi industriale non complessa": situazioni di crisi industriale non complessa che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo e l'occupazione nei territori interessati (ai sensi dell'articolo 27, 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

"Investimenti per le filiere strategiche" indicano gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle filiere produttive strategiche per il sistema Paese. Sono ritenute strategiche le seguenti filiere a) agroindustria; b) design, moda e arredo; c) automotive; d) microelettronica e semiconduttori; e) metallo ed elettromeccanica; f) chimico/farmaceutico; g) aerospazio e aeronautica; h) gomma e plastica

"Investimenti per l'Imprenditoria Femminile" indicano gli investimenti finalizzati allo sviluppo di imprese femminili³⁹

"Investimenti per l'innovazione tecnologica, industriale e digitale" indicano gli investimenti (A) finalizzati (i) alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; (ii) allo sviluppo, diffusione ed espansione di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante: a) intelligenza artificiale; b) tecnologie quantistiche; c) cybersicurezza e infrastrutture di protezione delle reti; d) internet delle cose; e) blockchain e altre tecnologie di registro distribuito; f) competenze digitali avanzate; g) robotica e automazione; h) fotonica; i) altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione e all'integrazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze digitali; (iii) allo sviluppo di infrastrutture di trasporto e di soluzioni di mobilità basate su tecnologie innovative, in particolare mediante progetti incentrati su soluzioni innovative per la mobilità, accessibilità, riduzione dell'inquinamento acustico, aumento dei livelli di sicurezza e riduzione degli incidenti; (B) nell'ambito di progetti collaborativi di ricerca e innovazione che coinvolgono il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca e innovazione e le imprese (inclusa Transizione 4.0).

"Investimenti per la Riduzione del Rischio Sismico o Idrogeologico" indicano gli investimenti finalizzati a ridurre il rischio sismico e idrogeologico, inclusi in particolare gli interventi per la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico

"Settori del Futuro" indicano ciascuno dei seguenti settori:

³⁸ Lo stabilimento produttivo non dovrà essere trasferito per tutta la durata del Finanziamento.

³⁹ Società di capitali in cui (i) l'organo di amministrazione è costituito per almeno i due terzi da donne, e (ii) almeno i due terzi delle quote di capitale è detenuta da donne. Tali condizioni dovranno sussistere alla data della Richiesta di Finanziamento e per tutta la durata del Finanziamento.



- Veicoli elettrici e mobilità condivisa: attività economiche focalizzate sullo sviluppo, la produzione e il mercato di veicoli elettrici o ibridi (e dei loro componenti, batterie, servizi di ricarica, ecc.), così come servizi o piattaforme che promuovono il carpooling, il ride-hailing, il bike-sharing e altre forme di trasporto condiviso. Questi servizi mirano a ridurre l'uso di veicoli individuali e promuovere alternative di trasporto più sostenibili ed efficienti.
- Rinnovabili e carburanti alternativi: le attività economiche nel settore delle fonti di energia rinnovabile e alternative includono lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e l'installazione di tecnologie quali turbine eoliche, pannelli solari, tecnologie idroelettriche, sistemi geotermici e rinnovabili marine. Potrebbe anche coinvolgere la produzione e la distribuzione di carburanti alternativi (come biocarburanti o idrogeno) e tecnologie di CCUS (cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio).
- **Edifici sostenibili**: le attività economiche che coinvolgono gli edifici sostenibili si riferiscono alla costruzione, progettazione e manutenzione di edifici creati e gestiti in modo da minimizzare il loro impatto ambientale. Questi edifici sono sviluppati utilizzando procedure e materiali sostenibili, come cemento ecologico o acciaio ecologico. Gli edifici sostenibili mirano ad ottimizzare l'uso delle risorse, promuovere l'efficienza energetica, ridurre il consumo di acqua, utilizzare fonti di energia rinnovabile, migliorare la qualità ambientale interna agli edifici, e minimizzare la generazione di rifiuti e l'inquinamento durante tutto il loro ciclo di vita.
- **Manifattura 4.0**: la Manifattura 4.0 si riferisce all'integrazione e all'applicazione di tecnologie e sistemi avanzati nel settore manifatturiero per migliorare i processi produttivi, aumentare l'efficienza e ottimizzare le operazioni complessive al fine di ridurre le emissioni. Essa coinvolge l'utilizzo di soluzioni all'avanguardia come, tra gli altri: machine learning e intelligenza artificiale, internet of things (IoT), automazione, robotica, stampa 3D, cloud computing, digital twins, interconnessione e dati real-time.
- **Agri-tech**: le attività economiche nel settore agricolo, che comprendono lo sviluppo, l'implementazione e l'utilizzo di tecnologie e sistemi innovativi in agricoltura per ridurre le emissioni e/o compatibili con attività di adattamento e resilienza. Questo include, ma non si limita all'uso di attrezzature avanzate, tecniche di agricoltura di precisione, analisi dei dati, robotica, biotecnologia e altre soluzioni all'avanguardia per migliorare e ottimizzare la produttività, l'efficienza e la sostenibilità agricola. L'agritech coinvolge anche l'applicazione della tecnologia in aree come la coltivazione delle colture, l'allevamento del bestiame, l'irrigazione, l'automazione, la protezione delle colture, la gestione delle aziende agricole e la digitalizzazione generale del settore agricolo.
- **Blue Economy**: le attività economiche che comprendono un utilizzo sostenibile e lo sviluppo delle risorse oceaniche e marine per promuovere la crescita economica, la sostenibilità ambientale e il benessere sociale. Essa include una vasta gamma di attività legate agli oceani, ai mari e alle aree costiere. Ciò include settori tradizionali come la pesca, l'acquacoltura, così come settori emergenti come lo sviluppo costiero e soluzioni per il miglioramento degli ecosistemi.
- Gestione dell'acqua: attività economiche che includono la gestione dell'acqua pulita, il trattamento delle acque reflue e delle acque e la gestione smart dell'acqua. La gestione dell'acqua pulita prevede l'accesso all'acqua potabile sicura e alle infrastrutture per il trasporto dell'acqua. Il trattamento delle acque reflue e delle acque coinvolge il trattamento delle acque reflue per un corretto smaltimento o riutilizzo. La gestione smart dell'acqua utilizza tecnologie avanzate per ottimizzare l'uso dell'acqua e migliorarne l'efficienza. Queste pratiche mirano a conservare le risorse idriche, ridurre l'inquinamento e affrontare la scarsità d'acqua e le sfide ambientali.
- **Bioeconomia**: attività economiche che si riferiscono alla gestione sostenibile delle risorse e al mercato dei prodotti bio-based (ad esempio, cibo biologico, cosmetici, detergenti, saponi, ecc.). La bioeconomia



mira a promuovere pratiche sostenibili, preservare la biodiversità e sostenere la transizione verso un'economia più resiliente e nature-based.

- **Biomateriali**: attività economiche focalizzate sullo sviluppo, produzione e mercato di biomateriali, inclusi ma non limitati a bioplastiche, biomateriali tessili e mobili bio. I biomateriali sono progettati per ridurre l'impatto ambientale, migliorare l'efficienza delle risorse e promuovere la circolarità in varie industrie, favorendo un approccio alla produzione e al consumo più consapevole e sostenibile dal punto di vista ambientale.
- **Gestione dei rifiuti & Economia Circolare**: attività economiche focalizzate sulla gestione efficace dei rifiuti, il riciclo e la promozione dei principi dell'economia circolare dove i rifiuti vengono efficacemente riutilizzati e le risorse vengono conservate. Tali attività possono includere la raccolta dei rifiuti, servizi di trattamento e smaltimento, operazioni di riciclaggio, la trasformazione dei rifiuti residui in energia, così come la progettazione di prodotti basati sui principi dell'economia circolare (ad es. per il riciclo o il riuso, per un uso prolungato, con materiali riciclati, con meno risorse etc).
- **Silver Economy**: attività economiche che derivano dalle esigenze e opportunità associate alla crescente popolazione anziana. Comprende tutti i settori, i prodotti e i servizi che soddisfano le esigenze e le preferenze degli anziani, inclusi case di riposo, benessere, tempo libero, finanza, tecnologia e altre aree correlate. Coinvolge lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni, prodotti e servizi innovativi che migliorano il benessere, l'indipendenza e la qualità della vita degli anziani.

"Stabilimento Produttivo" indica i fabbricati, gli impianti e altri luoghi dell'impresa in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi

"Zona Logistica Semplificata" indica una zona definita come tale ai sensi dell'art. 1 commi 61-65 della legge n. 205 del 2017 e s.m.i. e del regolamento emanato con DPCM n. 40 del 4 marzo 2024.



Allegato D

Tabella Indicatori MATTM

Indicatore MATTM*	Colonna (A)	Colonna (B)	Colonna (C) = (B) – (A)
*L'Operazione risulta <i>eligible</i> se: la differenza di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme alle indicazioni contenute in tabella per ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli indicatori risulta migliorativo in misura almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei rimanenti indicatori risulti peggiorativo	Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione (per attività esistenti) OPPURE Situazione standard di settore (per attività nuove)	Situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione	Differenza, espressa in percentuale, tra situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione E Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione/Situazione <i>standard</i> di settore [%]
Carbon footprint Emissioni di CO ₂ equivalente (calcolando tutti i gas serra convertiti in CO ₂) espressa in peso per unità di prodotto, per anno [gCO ₂ eq/unità di prodotto/anno]			Nota: non può essere superiore a 0.
Water footprint Consumo di acqua espresso in volume per unità di prodotto, per anno [m³ H₂0/unità di prodotto/anno]			Nota: non può essere superiore a 0.



Indicatore MATTM*	Colonna (A)	Colonna (B)	Colonna (C) = (B) – (A)
*L'Operazione risulta <i>eligible</i> se: la differenza di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme alle indicazioni contenute in tabella per ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli indicatori risulta migliorativo in misura almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei rimanenti indicatori risulti peggiorativo	Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione (per attività esistenti) OPPURE Situazione standard di settore (per attività nuove)	Situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione	Differenza, espressa in percentuale, tra situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione E Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione/Situazione <i>standard</i> di settore
<u>Air emissions</u> Emissioni in atmosfera dei seguenti parametri inquinanti: SO _x , NO _x , PM, O ₃ Ciascuno espresso in peso per unità di prodotto per anno [g/unità di prodotto/anno]			Nota: non può essere superiore a 0.
Energy Quantità di energia consumata per l'attività, espressa per unità di prodotto [kWh/unità di prodotto]			Nota: non può essere superiore a 0.
Renewables Quota di energia da fonti rinnovabili prodotta e/o utilizzata, per anno [kWh/anno]			Nota: non può essere inferiore a 0.



Indicatore MATTM*	Colonna (A)	Colonna (B)	Colonna (C) = (B) – (A)
*L'Operazione risulta <i>eligible</i> se: la differenza di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme alle indicazioni contenute in tabella per ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli indicatori risulta migliorativo in misura almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei rimanenti indicatori risulti peggiorativo	Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione (per attività esistenti) OPPURE Situazione standard di settore (per attività nuove)	Situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione	Differenza, espressa in percentuale, tra situazione prevista <i>post</i> realizzazione dell'Operazione E Situazione esistente precedentemente alla realizzazione dell'Operazione/Situazione <i>standard</i> di settore [%]
Circularity MCI - Material Circularity Index OPPURE Indicatore alternativo di circolarità che caratterizza l'investimento quale ad esempio il risparmio di materia prima vergine e/o l'aumento di materia prima da riciclo per unità di prodotto, per anno			Nota: in caso di utilizzo di MCI, il valore non può essere superiore a 0. In caso di utilizzo di diverso indicatore di circolarità, specifico per l'attività e l'investimento, la differenza deve assicurare almeno un non peggioramento dell'indicatore di circolarità tra le due situazioni raffrontate.

[LUOGO, DATA]

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]



Allegato 4 alle Condizioni Generali

Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento

Il presente Allegato contiene definizioni e previsioni che integrano il Contratto di Finanziamento per assicurare il rispetto di specifici requisiti SACE

(a) Definizioni

Il contratto di finanziamento dovrà includere le seguenti definizioni:

Cessione SACE indica la cessione di diritti e/o della propria partecipazione nel Finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore in favore di SACE (o di un soggetto indicato da SACE))

Data di Riferimento indica l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Documenti dell'Operazione indica i documenti finanziari connessi al Contratto di Finanziamento e ciascun ulteriore documento sottoscritto e/o connesso all'operazione contemplata da tali documenti finanziari e individuato come tale ai sensi del Contratto di Finanziamento

[Elenco Obiettivi Ambientali indica la versione tempo per tempo vigente dell'Elenco Obiettivi Ambientali di cui all'Allegato 13 (*Obiettivi Ambientali*) alle Condizioni Generali, sulla cui base è stata compilata la Richiesta di Finanziamento di cui all'Allegato 3 (*Richiesta di Finanziamento*) alle Condizioni Generali e l'Autocertificazione ivi allegata.

Evento Rilevante Green indica l'utilizzo dei proventi del Finanziamento difforme dallo scopo indicato nell'Autocertificazione, nonché l'incompletezza, la non veridicità e/o la non correttezza delle dichiarazioni, informazioni e/o documentazione rese o fornite e/o la violazione degli impegni assunti in relazione all'Operazione e/o all'Obiettivo Ambientale, che costituisce un Evento Rilevante ai sensi del Contratto di Finanziamento].

Gara			

Garanzie Minime di Salvaguardia indica le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo

Normativa Anticorruzione indica qualsiasi legge o regolamento applicabile in qualsiasi giurisdizione in relazione alle operazioni contemplate dai Documenti dell'Operazione e/o all'Impresa Beneficiaria[, al Garante], al Soggetto Finanziatore e/o a SACE in relazione alla corruzione di pubblici ufficiali nazionali ed esteri, corruzione nel settore privato e/o pratiche similari

Remunerazione SACE *Running*: indica la porzione di remunerazione dovuta a SACE in relazione a ciascuna Data di Riferimento in conformità all'Articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia*) delle Condizioni Generali da

⁴⁰ Inserire riferimento al soggetto che presta garanzie personali o reali a beneficio del Soggetto Finanziatore a garanzia delle obbligazioni dell'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove presente



calcolarsi come segue: Capitale x [percentuale di copertura SACE]%) x (giorni/[360/365]) x [●]⁴¹ bppa

Sanzioni indica ciascuna legge, regolamento, embargo o qualsiasi altra misura restrittiva introduttiva di sanzioni economiche o finanziarie, somministrata, emanata, imposta o eseguita di volta in volta da una qualsiasi delle seguenti autorità (ivi incluse le rispettive autorità sanzionanti):

- i) le Nazioni Unite;
- ii) I'Unione Europea;
- iii) il governo degli Stati Uniti d'America;
- iv) il governo del Regno Unito; ed
- v) il governo della Repubblica Italiana.

Quando non altrimenti definiti, altri termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*) dovranno avere nel Contratto di Finanziamento lo stesso significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

(b) Scopo del Finanziamento

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere che il Finanziamento sia utilizzato dall'Impresa Beneficiaria esclusivamente per finanziare il pagamento dei costi e delle spese relativi all'Operazione indicata nell'Autocertificazione.

(c) Dichiarazioni e garanzie dell'Impresa Beneficiaria

Nell'ambito delle dichiarazioni e garanzie dell'Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, tra l'altro, prevedere:

- i) la dichiarazione che l'Impresa Beneficiaria ha in Italia la propria sede legale ovvero la propria stabile organizzazione e che l'operazione contemplata dai Documenti dell'Operazione non comporta, e non comporterà, il trasferimento al di fuori dall'Italia delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive;
- ii) la dichiarazione che, in relazione alle operazioni contemplate nei Documenti dell'Operazione, l'Impresa Beneficiaria[, il Garante] e le società del gruppo dell'Impresa Beneficiaria dichiarano e garantiscono che (A) hanno condotto la propria attività di impresa nel rispetto della Normativa Anticorruzione applicabile e hanno adottato policy e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto di tali normative, (B) non hanno effettuato e/o ricevuto e/o istruito e/o autorizzato qualsiasi altra persona a effettuare e/o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi offerta, pagamento e/o promessa di pagamento di qualsiasi somma di denaro, dono o qualsiasi altro bene dotato di un valore economico, laddove ciò violi o possa violare una Normativa Anticorruzione o determini o possa determinare una responsabilità ai sensi di tale normativa, e (C) ad eccezione di quanto già dichiarato per iscritto al Soggetto Finanziatore antecedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, non sono stati parte o non

Versione 20251103 7.0

⁴¹ Da includere lo spread indicato all'articolo 2 (Caratteristiche della Garanzia SACE) della Garanzia SACE



sono parte di indagini penali da parte di alcuna autorità o di procedimenti con riferimento alla Normativa Anticorruzione:

- iii) la dichiarazione che l'Impresa Beneficiaria e, se del caso, la Società Target [e il Garante] non è soggetta ad alcuna Sanzione e/o di proprietà o altrimenti controllata, né direttamente né indirettamente, da alcuna persona fisica e/o giuridica soggetta a Sanzioni;
- iv) [la dichiarazione che le Spese Sostenute relative all'Operazione sono state sostenute dall'Impresa Beneficiaria con fondi propri non oltre i 24 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento;]⁴²
- v) [la dichiarazione che, in relazione all'Operazione, sussistono o sono attesi costi e/o spese ulteriori ancora da sostenere per un importo almeno pari al 20% del Finanziamento;]⁴³
- vi) la dichiarazione che, negli ultimi 6 mesi antecedenti alla Richiesta di Garanzia, l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE ai sensi delle Condizioni Generali il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del Finanziamento, supera l'importo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni);
- vii) la dichiarazione che l'Impresa Beneficiaria e, se del caso, la Società Target [e il Garante] ha condotto le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia;
- viii) la dichiarazione che l'Impresa Beneficiaria ha letto attentamente, conosce, ha compreso, accetta integralmente e incondizionatamente i contenuti delle Condizioni Generali.
- ix) [dichiarazioni che:
 - (a) l'Operazione persegue l'Obiettivo Ambientale indicato nell'Autocertificazione in conformità agli *standard* ivi indicati e non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali, così come indicato all'articolo 17 del Regolamento 2020/852 e come stabilito dal Regolamento UE 241/2021 per la ripresa e la resilienza;
 - (b) l'Operazione e la sua realizzazione sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di riferimento e l'Impresa Beneficiaria ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze necessari richiesti dalla normativa applicabile in relazione all'Operazione i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento dell'Operazione ovvero alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;
 - (c) le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi eventuali questionari ambientali di *screening* e di due diligence) e la documentazione forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente all'Operazione sono complete, veritiere e corrette, e sono rese dall'Impresa Beneficiaria sulla base di idonee competenze tecniche, esperienze e adeguate procedure interne anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni (a) e (b) che precedono e della reportistica indicata al seguente paragrafo (d)(vi) e/o si impegna a fornire, su richiesta, al Soggetto Finanziatore idonee attestazioni da parte di consulenti tecnici e a comunicare prontamente ogni eventuale variazione dovesse intervenire;

⁴² Inserire nel caso in cui il Finanziamento sia destinato al finanziamento anche di Spese Sostenute.

⁴³ Inserire nel caso in cui il Finanziamento sia destinato al finanziamento anche di Spese Sostenute.



(d) l'Impresa Beneficiaria ha verificato che l'Operazione ricade nella casistica ambientale indicata nell'Autocertificazione]44.

Le dichiarazioni e garanzie di cui a precedenti punti vengono rese, e si intendono riferite, alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, se non altrimenti riferite ad una data specifica, e si intendono ripetute alla data di ciascuna erogazione del Finanziamento nonché a ciascuna Data di Riferimento.

Obblighi dell'Impresa Beneficiaria

Nell'ambito degli obblighi dell'Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, tra l'altro, prevedere i seguenti obblighi:

- i) Corrispondere, se del caso anche tramite la Società Target, la Remunerazione SACE Running, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, secondo quanto indicato all'Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali;
- ii) corrispondere a SACE in caso di escussione della Garanzia SACE, immediatamente e integralmente in un'unica soluzione (i) gli importi della Remunerazione SACE Running maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore alla data di escussione della Garanzia SACE; nonché (ii) gli importi della Remunerazione SACE Running, originariamente dovuti dall'Impresa Beneficiaria a ciascuna Data di Riferimento non ancora decorsa sino all'ultima data di rimborso del Contratto di Finanziamento;
- l'impegno, in relazione alle operazioni contemplate nei Documenti dell'Operazione, dell'Impresa iii) Beneficiaria, della Società Target [, del Garante] e delle società del gruppo dell'Impresa Beneficiaria (A) a svolgere la propria attività di impresa nel rispetto della Normativa Anticorruzione applicabile e a mantenere policy e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto di tali normative, e (B) a non effettuare o ricevere o istruire o autorizzare qualsiasi altra persona a effettuare e/o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi offerta, pagamento e/o promessa di pagamento di qualsiasi somma di denaro, dono o qualsiasi altro bene dotato di un valore economico, laddove ciò violi o possa violare una Normativa Anticorruzione o determini o possa determinare una responsabilità ai sensi di tale normativa;
- iv) non utilizzare o far utilizzare alla Società Target il Finanziamento per finanziare, agevolare o supportare in qualsiasi modo una persona fisica e/o giuridica che, al momento del finanziamento o del supporto, sia soggetta a Sanzioni o in qualsiasi altro modo che comporti la violazione di Sanzioni;
- consegnare al Soggetto Finanziatore e a SACE l'autocertificazione antimafia e informare, v) tempestivamente non appena ne sia venuto a conoscenza, il Soggetto Finanziatore del rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia nei suoi confronti, nonché di ogni eventuale variazione rispetto a quanto indicato nell'autocertificazione antimafia precedentemente rilasciata a SACE;
- vi) fornire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:
 - su base annuale, una relazione relativa allo stato di avanzamento dell'Operazione [indicante i costi sostenuti e i benefici ottenuti in conformità agli standard previsti [dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020, come di volta in volta integrato e/o modificato ed ivi

⁴⁴ Inserire nel caso in cui il Finanziamento sia utilizzato per finanziare le Operazioni di cui al "Modulo Green"



inclusi gli atti delegati di volta in volta emanati in attuazione di detto Regolamento] / [dagli Indicatori di sostenibilità ambientale per la finanza verde adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, applicabili ai sensi della delibera CIPESS del 29 settembre 2020 (Delibera n. 55/2020)] che includa, altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione dell'Operazione⁴⁵;]⁴⁶;

- (b) entro il sesto mese successivo al completamento dell'Operazione, una dichiarazione [che confermi che un importo pari a quello del Finanziamento è stato utilizzato ai fini della realizzazione dell'Operazione] / [tutti i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione dell'Operazione unitamente alla conferma del perseguimento dell'Obiettivo Ambientale] ⁴⁷;
- vii) conservare (e fare in modo che tutte le società del gruppo conservino), fino a 24 mesi successivi alla data di rimborso integrale del Finanziamento, tutti i contratti, fatture, evidenze e qualsiasi altra documentazione (sottoscritta, emessa o ricevuta) oltre ai giustificativi delle spese sostenute in connessione con lo scopo del Finanziamento;
- viii) anche ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 123/1998, e anche per conto della Società Target, mettere a disposizione del Soggetto Finanziatore e, su richiesta, di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati dal Soggetto Finanziatore e/o da SACE) informazioni, evidenze e documenti nella propria disponibilità, e consentire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di consentire al Soggetto Finanziatore e/o a SACE di effettuare verifiche circa il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, l'utilizzo dei proventi del Finanziamento in conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento. L'Impresa Beneficiaria, se del caso anche per conto e per il tramite della Società Target, dovrà cooperare e fornire la necessaria assistenza in connessione con tali visite;
- ix) condurre le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia.

(e) Rimedi contrattuali

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere che il Soggetto Finanziatore abbia il diritto di a seconda dei casi, recedere o risolvere il Contratto di Finanziamento o dichiarare l'Impresa Beneficiaria decaduta dal beneficio del termine, tra l'altro, nel caso di:

 emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti dell'Impresa Beneficiaria da parte del Prefetto o altra autorità italiana competente, fermo restando che al verificarsi di tale evento il Soggetto Finanziatore non sarà tenuto a effettuare ulteriori erogazioni a valere sul Finanziamento;

⁴⁵ Inserire l'opzione corretta in base ai criteri di vaglio tecnico utilizzati per la valutazione dell'Operazione.

⁴⁶ Inserire nel caso in cui il Finanziamento sia utilizzato per finanziare le Operazioni di cui al "*Modulo Green*".

⁴⁷ Inserire nel caso in cui il Finanziamento sia utilizzato per finanziare le Operazioni di cui al "*Modulo Green*".



- ii) inesattezza, non veridicità, non completezza e/o non accuratezza di alcuna dichiarazione, dato, informazione, documento forniti da, o per conto di, l'Impresa Beneficiaria [e/o il Garante] ai sensi del presente Allegato e/o della Richiesta di Finanziamento;
- iii) mancato o inesatto adempimento di uno qualsiasi degli obblighi e impegni di cui al presente Allegato e/o alla Richiesta di Finanziamento.

[Nel caso in cui si verifichi un Evento Rilevante Green, il Soggetto Finanziatore, a far data dal giorno in cui sia venuto a conoscenza del verificarsi di uno di tali eventi, non continuerà a qualificare come "green" il Finanziamento anche ai fini di comunicati stampa, informative pubbliche e/o altre comunicazioni esterne.]⁴⁸

(f) Surroga e cessione in favore di SACE

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere⁴⁹:

- i) che SACE sarà surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei diritti di ciascun Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli eventuali documenti finanziari ad esso connessi, nei limiti del pagamento effettuato da o per conto di SACE ai sensi della Garanzia SACE e che nulla, all'interno dei documenti finanziari, potrà pregiudicare il diritto di SACE ad essere surrogata, in conformità alle leggi applicabili e alla Garanzia SACE, nei diritti del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai restanti documenti finanziari;
- ii) che ciascun Soggetto Finanziatore potrà cedere i propri diritti e/o facoltà e/o interessi derivanti o connessi al Contratto di Finanziamento e ai documenti finanziari a esso connessi e/o la propria partecipazione nel Finanziamento a SACE e/o a qualsiasi soggetto indicato da SACE quale parte di una Cessione SACE, fermo restando che eventuali limitazioni, condizioni o requisiti di cui ai documenti finanziari non troveranno applicazione con riferimento alle Cessioni SACE e/o alla surroga da parte di SACE;
- iii) che SACE potrà cedere o trasferire tutti o alcuno dei suoi diritti e/o facoltà e/o interessi derivanti o connessi al Contratto di Finanziamento e ai documenti finanziari a esso connessi, senza il preventivo consenso dell'Impresa Beneficiaria e, se del caso, della Società Target, a (i) il Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano e/o qualsiasi altro soggetto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano; (ii) qualsiasi fornitore di servizi di assicurazione o riassicurazione od ogni altra forma di risk enhancement; (iii) ai sensi della Normativa SACE; e (iv) qualsiasi persona fisica o giuridica, a seguito di un pagamento ai sensi della Garanzia SACE;

(g) Riservatezza

Il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria autorizzano SACE a comunicare le informazioni relative alle Condizioni Generali, all'Operazione, ai Finanziamenti e all'operazione realizzata ai sensi dei documenti finanziari connessi al Contratto di Finanziamento:

i) alle proprie società controllate e collegate;

⁴⁸ Inserire nel caso in cui il Finanziamento sia utilizzato per finanziare le Operazioni di cui al "*Modulo Green*".

⁴⁹ Tali previsioni andranno inserite, *mutatis mutandis*, negli eventuali documenti di garanzia, previsti ai sensi di un Contratto di Finanziamento, che costituiscano garanzie personali e/o reali.



- ii) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai relativi dipartimenti e agli altri Ministeri (ivi inclusi i relativi dipartimenti), ai comitati interministeriali del Governo italiano e a qualsiasi altro comitato, autorità, agenzia o ente governativo italiano;
- iii) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);
- iv) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi della Normativa SACE;
- v) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Garanzia SACE;
- vi) qualora ne sia richiesta la comunicazione ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decisione od ordine di un'autorità competente nel contesto di liti processuali, arbitrati o procedimenti amministrativi, ovvero su richiesta di una qualsiasi organizzazione internazionale di cui SACE o lo Stato italiano facciano parte.

(h) [Garanzie reali⁵⁰

L'erogazione dei Finanziamenti deve essere condizionata alla costituzione di una Garanzia reale.]

(i) Altre previsioni

- i) la Garanzia SACE non dovrà essere inclusa nella definizione di documenti finanziari connessi al Contratto di Finanziamento;
- ii) il Contratto di Finanziamento dovrà riportare la seguente previsioni:
 - (a) "Il Contratto di Finanziamento beneficia della garanzia di SACE, da intendersi quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"."
 - (b) "Ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dalla Normativa SACE, (i) qualsiasi riferimento a SACE nel Contratto Finanziamento dovrà intendersi riferito a entrambi SACE (che agisce in proprio e/o per conto dello Stato italiano) e lo Stato italiano (che agisce anche indipendentemente e/o tramite SACE), inclusi qualsiasi successore e cessionario ai sensi dei documenti finanziari e/o dalla Garanzia SACE; (ii) le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza ai sensi della Garanzia SACE dovranno essere rivolte unicamente a SACE anche con riferimento alla quota assunta dallo Stato italiano degli impegni derivanti dalla Garanzia SACE; (iii) l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nella Garanzia SACE, l'incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluso l'esercizio dei diritti nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e del Garante]e l'attività di recupero dei crediti successiva alla surroga, anche in sede processuale, sia per via giudiziale che extragiudiziale, potranno essere svolte da SACE anche per conto dello Stato italiano. Resta altresì inteso che il pagamento dell'indennizzo è effettuato da SACE per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote";

⁵⁰ Condizione sospensiva da inserire nel Contratto di Finanziamento solo ove richiesto ai sensi dele Condizioni Generali.



- iii) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere la presa d'atto e accettazione del Soggetto Finanziatore, dell'Impresa Beneficiaria e degli eventuali ulteriori soggetti firmatari del Contratto di Finanziamento che i diritti conferiti a SACE ai sensi del Contratto di Finanziamento sono ad essa attribuiti ai sensi degli articoli 1411 e ss. del codice civile e l'impegno espresso a non rinunciare a o modificare ogni previsione del presente Allegato, del Contratto di Finanziamento ovvero ogni altra previsione dei documenti finanziari che contempla l'attribuzione di diritti a favore di SACE, accettando che SACE potrà dichiarare di volerne profittare in ogni momento;
- iv) Il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere che:
 - (a) gli obblighi di pagamento dell'Impresa Beneficiaria, della Società Target [e del Garante] ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o nei confronti di SACE abbiano almeno il medesimo grado rispetto alle pretese degli altri creditori chirografari e non subordinati dell'Impresa Beneficiaria, della Società Target [e del Garante], con la sola eccezione dei privilegi applicabili alle società in generale ai sensi di legge;
 - (b) qualora l'importo del Contratto di Finanziamento sia uguale o superiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), l'Impresa Beneficiaria, la Società Target [e il Garante] non potranno, senza il preventivo consenso scritto del Soggetto Finanziatore e di SACE, creare garanzie reali o personali sui propri beni che risultino più favorevoli rispetto a quelle concesse in relazione al Contratto di Finanziamento;
- v) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che tutte le previsioni dello stesso che conferiscano o prevedano diritti, facoltà o protezioni a favore del Soggetto Finanziatore (ovvero specificamente di SACE) e comunque le previsioni in materia di tasse e imposte (ivi inclusi IVA, imposta di registro e pagamenti al lordo di imposte), indennizzi relativi alla valuta e ogni altro indennizzo, ogni costo e spesa dell'operazione (ivi inclusi costi e spese per ogni modifica dei documenti finanziari nonché dovuti in caso di escussione) e di legge regolatrice e competenza sono stipulate anche a favore di SACE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile;
- vi) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che il Finanziamento sarà accreditato su un conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia, ovvero, relativamente al Finanziamento Soci, su un conto corrente intestato alla Società Target, su cui potranno transitare i flussi monetari relativi al Finanziamento;
- vii) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere un impegno dell'Impresa Beneficiaria e, se del caso, della Società Target, a cooperare con il Soggetto Finanziatore al fine di apportare modifiche al Contratto di Finanziamento in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea applicabile alle Condizioni Generali e all'operatività di SACE ivi richiamata;
- viii) in caso di conflitto tra i termini, le condizioni e le disposizioni del presente Allegato e quelli dei documenti finanziari, prevarranno i termini, le condizioni e le disposizioni del presente Allegato.



Allegato 5 alle Condizioni Generali

Richiesta di Garanzia SACE

RICHIESTA DI GARANZIA SACE – Facsimile di tracciato record

(informazioni da caricare sul Portale Online; previsto anche il caricamento sul Portale Online di copia in formato PDF della Richiesta di Finanziamento e dell'Autocertificazione Antimafia dell'Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF dell'Autocertificazione Antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d'identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente))

Ai fini e per gli effetti delle Condizioni Generali, versione [●], con la presente [●] (il "Soggetto Finanziatore") comunica di aver ricevuto in data [●] da [●] (l'"Impresa Beneficiaria") una richiesta di finanziamento, avente le sequenti caratteristiche, per la quale si richiede a SACE il rilascio della Garanzia SACE in conformità con la Normativa SACE, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali per procedere all'erogazione del finanziamento ivi previsto (il "Finanziamento")⁵¹:

IMPRESA BENEFICIARIA
Codice fiscale dell'Impresa Beneficiaria (O):
Ragione sociale dell'Impresa Beneficiaria (O):
Classificazione Dimensione dell'Impresa Beneficiaria ⁵² (O):
Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:
[-] PMI
[-] Non PMI
Dati referente Impresa Beneficiaria: [Nome], [Cognome], [email] e [cellulare, ove disponibile] Profilo di Rischio AML (O): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto specificare le motivazioni salvo il caso il cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità]

n

Rating Interno dell'Impresa Beneficiaria attribuito dal Soggetto Finanziatore alla data della presente richiesta

Data ultimo aggiornamento rating (O):

Data scadenza rating (O):

⁵¹ Ai fini della compilazione della presente Richiesta di Garanzia SACE, i campi contrassegnati con la lettera (O) devono intendersi come obbligatori mentre quelli contrassegnati con la lettera (F) come facoltativi.



PD Impresa Beneficiaria % (O):

Early Warning System (EWS) (O):

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O):

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O):

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O):

IMPRESA GARANTE⁵³

[-] Assente

[-] Garante Italiano54

[-] Garante Estero

Codice fiscale del Garante⁵⁵ (O):

Ragione sociale del Garante (O):

Profilo di Rischio AML (O - se presente Garante Italiano): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto specificare le motivazioni [salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità]]

Classificazione Dimensione Garante ⁵⁶(O - se presente Garante Italiano):

Rating interno Garante attribuito dal Soggetto Finanziatore alla data della presente richiesta (O - se presente Garante Italiano):

Data ultimo aggiornamento rating (O - se presente Garante Italiano):

Data scadenza rating (O - se presente Garante Italiano):

PD Garante % (O - se presente Garante Italiano):

Early Warning System (EWS) (O - se presente Garante Italiano):

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano):

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale Rischi

⁵³ Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il "Garante").

⁵⁴ Per "Garante Italiano Eligible" si intende il Garante avente i requisiti di cui all'articolo 2.1 delle Condizioni Generali.

⁵⁵Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all'estero.

⁵⁶ Indicare il nome del modello di rating interno relativo al segmento dimensionale a cui appartiene il Garante.



nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano):

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano):

DATI FINANZIAMENTO

Scopo del finanziamento (O): finanziamento di costi e spese in relazione all'Operazione di cui al paragrafo (i) [_] dell'Autocertificazione – Modulo [B.1/B.2/B.3/B.4].
Descrizione sintetica dell'Operazione oggetto di Finanziamento: [_]
Importo Finanziamento (Euro) deliberato dal Soggetto Finanziatore (O):
Tipo Ammortamento (O): [Capitale costante / Rata costante]
Rateazione (O): Trimestrale
Durata Finanziamento (include i mesi di preammortamento e ammortamento, esclude il preammortamento tecnico) (O):
Durata Preammortamento (in mesi) (O):
Tipo Tasso (FISSO / VARIABILE) (O):
Tasso Finanziamento Applicato % ⁵⁷ (O):
Pool (O): [SI/NO]
Garanzia Reale (O): [SI/NO]
Tipologia Finanziamento:
Sustainability-linked loan
∐ Green loan
∐ Social Ioan
Sustainability loan
Transition loan
☐ Non previsto.

⁵⁷ .Tasso (%) del finanziamento applicato dal Soggetto Finanziatore al Finanziamento con Garanzia SACE. Inserire il margine in caso di tasso variabile o il tasso finito in caso di tasso fisso, inclusivo della Remunerazione SACE *Running*. Per esempio, se al Finanziamento è applicato il tasso variabile Euribor 3m + 2%, inserire 2%; se al Finanziamento è applicato il tasso fisso del 4%, inserire 4%.



L'Operazione è riconducibile ad uno dei seguenti settori:
Ueicoli elettrici e mobilità condivisa
☐ Rinnovabili e carburanti alternativi
] Edifici sostenibili
[] Manifattura 4.0
[_] Agri-tech
[] Blue Economy
[] Gestione dell'acqua
[] Bioeconomia
[_] Biomateriali
[] Gestione dei rifiuti & economia circolare
[] Silver economy
[] Non applicabile.
Utilizza la dichiarazione antimafia compilata dall'azienda sul portale SACE dedicato ⁵⁸

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali e relativi allegati nella versione vigente alla data odierna.

In relazione alla Richiesta di Finanziamento, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE ai sensi della Normativa SACE avente la Percentuale Garantita pari a:

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce quanto segue:

- 1. sulla base della documentazione di seguito riportata e allegata alla presente gli organi competenti del Soggetto Finanziatore hanno assunto le delibere necessarie alla stipula del Contratto di Finanziamento;
- 2. sulla base della documentazione ricevuta dall'Impresa Beneficiaria e sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Soggetto Finanziatore secondo le usuali procedure interne, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, il soggetto firmatario della Richiesta di Finanziamento allegata e che firmerà il Contratto di Finanziamento risulta dotato di ogni potere necessario per sottoscrivere i suddetti documenti e vincolare l'Impresa

⁵⁸ Da valorizzare qualora l'Impresa Beneficiaria ha caricato l'antimafia cumulativa direttamente sul portale SACE.



Beneficiaria in relazione agli obblighi in essi previsti, nonché tutte le deliberazioni, ove richieste ai fini di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione di tali documenti, sono state regolarmente adottate;

- 3. l'Impresa Beneficiaria ha la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia ed è costituita nella forma di società di capitali, anche in forma di società cooperativa;
- 4. ha ricevuto dall'Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento unitamente all'autocertificazione antimafia dell'Impresa Beneficiaria (ove applicabile) secondo il modello di cui all'Allegato 3 sub Allegato A (Autocertificazione Antimafia) delle Condizioni Generali;
- 5. ha concluso le verifiche "know your customer" (o le altre verifiche reputazionali ove previste ai sensi della normativa applicabile) relative all'Impresa Beneficiaria (ivi incluse le verifiche applicabili in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi). All'esito di tali verifiche,
 - (a) ha assegnato un livello di rischio di riciclaggio (o reputazionale ove previsto) all'Impresa Beneficiaria (a titolo esemplificativo, Irrilevante, Basso, Medio e Alto) e, in caso di rischio di riciclaggio (o reputazionale ove previsto) "Alto", si impegna a fornire a SACE le motivazioni che hanno condotto a tale assegnazione salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità e fermo restando che nel caso di operazioni in pool il livello di rischio di riciclaggio (o reputazionale ove previsto) dell'Impresa Beneficiaria e le motivazioni che hanno condotto all'eventuale assegnazione di un rischio di riciclaggio (o reputazionale ove previsto) "Alto" saranno quelle relative al Soggetto Finanziatore che agisce in qualità di agente;
 - (b) dichiara e garantisce che
 - (i) l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente) non sono destinatari di Sanzioni;
 - (ii) sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione, destinatari ed eventuali end-user della fornitura (nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione), non sono destinatari di Sanzioni.
 - (iii) l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente), non hanno sede in Paesi sottoposti ad embargo e gli stessi non sono enti posseduti o controllati da soggetti che hanno sede in tali Paesi.
 - Resta inteso che il Soggetto Finanziatore si impegna espressamente ad aggiornare le verifiche "Know your customer" (o le altre verifiche reputazionali ove previste ai sensi della normativa applicabile) di cui sopra, nel caso in cui emerga qualsivoglia informazione o elemento ulteriore con riferimento a quanto dichiarato;
- 6. ha concluso la propria istruttoria creditizia con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE:
- 7. all'esito dell'istruttoria creditizia, condotta secondo le procedure interne per la concessione del credito, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, alla data della presente richiesta (a) non risulta che l'Impresa Beneficiaria sia sottoposte a procedure concorsuali (b) non risulta che l'Impresa Beneficiaria sia sottoposta a procedure esecutive avviate dal Soggetto Finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore) che



influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa Beneficiaria; (c) non risultano Segnalazioni Negative indicate all'articolo 2.1 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) (iv) delle Condizioni Generali a carico dell'Impresa Beneficiaria; (d) l'Impresa beneficiaria non è inadempiente a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore. In presenza di un inadempimento di cui alla lettera (d), il Soggetto Finanziatore si impegna a procedere all'erogazione del Finanziamento solo a condizione che l'Impresa Beneficiaria abbia provveduto al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa Data di Erogazione;

- 8. la Richiesta di Finanziamento è stata presentata dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore non oltre 90 giorni dalla data della presente;
- la Richiesta di Finanziamento è conforme al modello di cui all'Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento). 9. alle Condizioni Generali, debitamente completata e sottoscritta dall'Impresa Beneficiaria e completa dei relativi allegati, ivi inclusa la relativa Autocertificazione , debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'Impresa Beneficiaria;
- 10. l'originale del Contratto di Finanziamento che sarà stipulato fra l'Impresa Beneficiaria e il Soggetto Finanziatore e, se del caso, la Società Target, avrà le caratteristiche di cui all'articolo 2 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e sarà conforme ai contenuti di cui all'Allegato 3 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), alle Condizioni Generali e a quanto riportato nella presente Richiesta di Garanzia SACE;
- il Soggetto Finanziatore ben conosce e approva in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico 11. SACE e si obbliga espressamente all'osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad esso applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, oppure, qualora il Soggetto Finanziatore sia dotato di un proprio codice etico, si impegna alla piena osservanza dello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali;
- il Soggetto Finanziatore non ha omesso di fornire a SACE alcuna informazione che secondo il suo ragionevole apprezzamento – possa rendere non veritiera, inaccurata o incompleta alcuna delle dichiarazioni rese ai sensi della presente Richiesta di Garanzia SACE;
- l'Impresa Beneficiaria ha preso atto ed accettato che SACE richiederà in relazione all'Impresa Beneficiaria la documentazione antimafia e che, ferme restando le consequenze penali e amministrative derivanti, in caso di rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine);
- il rating all'Impresa Beneficiaria [e al Garante] indicato nella presente Richiesta di Garanzia è stato attribuito dal Soggetto Finanziatore in conformità con i criteri e la metodologia indicati nella versione vigente dei Termini e Condizioni Particolari - all'articolo 3.1 - sottoscritta in data [•].
- [il Garante e la relativa garanzia soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2.1(vi) delle Condizioni Generali e all'articolo 1 dei Termini e Condizioni Particolari.]⁵⁹

⁵⁹ Da inserire eventualmente solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell'Impresa Beneficiaria.



- alleghiamo la seguente documentazione:
 - Copia della Richiesta di Finanziamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa Beneficiaria, completa dei relativi allegati;
 - o [Bilancio infrannuale;]60
 - o [Business Plan;]61
 - o [Descrizione dell'eventuale Garanzia Reale;]
 - o [Autocertificazione antimafia;]62
 - [Centrale Rischi aggiornata;]⁶³

⁶⁰ Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari.

⁶¹ Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari.

⁶² Da fornire ove applicabile

⁶³ Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari.



Allegato 6 alle Condizioni Generali Garanzia SACE

C.U.I. n [•]

Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito:

- 1. Soggetto Finanziatore: [-]
- 2. Impresa Beneficiaria: [Denominazione, Codice Fiscale]
- 3. Garante: [Denominazione, Codice Fiscale]
- 4. Importo in linea capitale: [-]
- 5. Tasso base⁶⁴: Euribor [-] mesi
- 6. Tasso fisso / Margine: [-]⁶⁵
- 7. Durata: [-]
- 8. Preammortamento: [-]
- 9. Garanzie Reali: [SI/NO]
- 10. Modulo: [-]

Caratteristiche della Garanzia SACE:

- 1. Importo Massimo Garantito: [-]
- 2. Percentuale Garantita: [-]
- 3. Remunerazione SACE in bps⁶⁶: [-]

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali relative all'attuazione delle misure previste dalla Normativa SACE, versione [•], disponibili sul sito *www.sace.it*, che il Soggetto Finanziatore ha sottoscritto / cui ha aderito in data [-] mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

1. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nella presente Garanzia SACE con le iniziali maiuscole hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

2. GARANZIA SACE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

(a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso delle somme erogate e dovute dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del sopra identificato Contratto di Finanziamento per capitale e Interessi (le "Obbligazioni Garantite"), senza vincolo di

⁶⁴ Viene indicato solo nel caso in cui l'operazione sia a tasso variabile.

⁶⁵ Riporta il tasso finito se l'operazione è a tasso fisso; riporta il margine se l'operazione è a tasso variabile. In entrambi i casi i tassi riportati sono inclusivi della Remunerazione SACE *Running*.

⁶⁶ Da intendersi come *basis points per annum*.



solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all'Importo Massimo Garantito. Gli impegni derivanti dalla Garanzia SACE sono assunti, senza vincolo di solidarietà, da SACE e dallo Stato italiano secondo le quote previste dalla Normativa SACE. La quota di pertinenza di SACE è altresì garantita dallo Stato italiano ai sensi della Normativa SACE.

- (b) SACE pagherà a prima richiesta del Soggetto Finanziatore, redatta secondo il modello di cui all'allegato 8 ("Richiesta di Escussione") delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell'articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria, fermo restando il diritto di sollevare contestazioni, eccezioni od opposizioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli articoli 5 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore), paragrafi da (i) a (v), da (viii) a (x), (xiv) e (xv) e (xxii), delle Condizioni Generali.
- (c) In nessun caso SACE sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via anticipata, totale o parziale, rispetto alle date di rimborso originariamente previste dal Contratto di Finanziamento salvo che per esclusiva ed insindacabile scelta di SACE stessa.
- (d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Soggetto Finanziatore e indicato nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
 - 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (e) L'efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata: (i) alla conclusione del Contratto di Finanziamento e (ii) all'erogazione per intero, ovvero alla prima erogazione, di cui al Contratto di Finanziamento stesso, che dovrà essere comunicata a SACE tramite il portale online. Le circostanze di cui ai punti (i) e (ii) dovranno comunque verificarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal rilascio della presente Garanzia SACE. Trascorso inutilmente detto termine, la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace.
- (f) In deroga all'articolo 1942 cod. civ., la Garanzia SACE avrà ad esclusivo oggetto una quota pari alla Percentuale Garantita di tutte le somme liquide ed esigibili dovute dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, rientranti nelle Obbligazioni Garantite, e comunque nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, come di volta in volta ridotto ai sensi di quanto segue.
- (g) L'Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) all'importo delle Obbligazioni Garantite risultante al termine del periodo di disponibilità del Finanziamento, se tale importo risultasse inferiore all'Importo Massimo Garantito originario; (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme di volta in volta rimborsate dall'Impresa Beneficiaria o dalla Società Target, a seconda del caso, o da terzi per conto delle stesse, con riferimento al Contratto di Finanziamento, (iii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dal Soggetto Finanziatore in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione al Contratto di Finanziamento e (iv) di un importo pari all'intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE al Soggetto Finanziatore ai sensi della Garanzia SACE.



- (h) La Richiesta di Escussione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Escussione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore o da altro soggetto cessionario ai sensi dell'Articolo 4 che segue (il "Cessionario Autorizzato") e solamente in nome proprio e nel proprio interesse in quanto, alla data della Richiesta di Escussione, il Soggetto Finanziatore e/o il Cessionario Autorizzato siano esclusivi titolari di ogni credito e diritto inerenti alle Obbligazioni Garantite.
- (i) A parziale deroga di quanto previsto nell'Articolo 5 che segue, sempre nei limiti della Percentuale Garantita e fermi i limiti previsti al precedente punto (g), la Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite dal Soggetto Finanziatore in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
- (j) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l'adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa e dallo Stato italiano vantati nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa, anche per conto dello Stato italiano, secondo i termini ivi previsti.
- (k) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

3. CORRISPETTIVO

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell'articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali e all'allegato 2 (*Termini e condizioni particolari*) alle Condizioni Generali stesse, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente IBAN:

4. CESSIONE

La cessione dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁶⁷, e che abbiano sottoscritto e/o aderito alle Condizioni Generali secondo quanto ivi previsto, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'Articolo 9.1 (v) (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore).

⁶⁷ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).



5. DURATA DELLA GARANZIA SACE

- **5.1.** La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla prima tra le seguenti date:
 - (a) la data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2 lettera (g) che precede e fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'Articolo 2 lettera (i);
 - (b) in caso di cessione dei diritti derivanti dalla presente Garanzia SACE in violazione del precedente Articolo 4.
- **5.2.** Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE e lo Stato italiano saranno liberati dagli obblighi da essi assunti ai sensi della relativa Garanzia SACE.

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia dovranno effettuarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 14.1 (*Altre pattuizioni*) delle Condizioni Generali.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.



Allegato 7 alle Condizioni Generali Rendiconto

SACE

Codice Usiroco Idestificativo della Garazzia (CUI)	Impresa Beneficiaria	Garante (se presente)	Garanzia Reale (se operazione secured) (IPOTECA SU BENI IMMOBILI O SU BENI MOBILI REGISTRATI E/O CASH COLLATERAL)	Stato clicate (Boais/Boais in watch list/Esposizione Scaduta e Deteriorat/Inadempien 223 probabile/Sofferenza)	Rating Cliente (rating attribute dal zoggetto finanzistore all'impress beneficiaris - debitore)	PD Clicate	Rating Garante	PD Garante	Erogazioni multiple SI/MO	Importo aggregato del finanziamento erogato (comprensiro di ciascuna erogazione)	Termine del Periodo di Disponibilità	Importo del finanziamento non erogabile/cancellato	Scadeaza rate iasolete a partire dal		Attivazione rimedi preristi dal Contratto di Finanziamento nel caso di violazione degli obblighi relativi a pagamento del premio SACEETenni KYCIAntimalia	Cessione del Finanziamento	Note
															<u> </u>		
											ļ						
											ļ						<u> </u>
						ļ				ļ	ļ			ļ	ļ		
											†				·		-
											ļ						ļ
										 	 			i			·
	h		h			,				 	÷	h					· ·····

información di comunicane afficialo. In seguino, se base trimentrale, sanano da comunicane solo le variazioni due doversorso intercorrere sel informacioni da comunicane se base trimestrale hoddore si restrictivo gli eventi indicati e do in caso di insolati informacioni da comunicane una volta al verificanti dell'ovento in relazione all'indizzo del finanziamento e al completamento dell'Operazione.



Allegato 8 alle Condizioni Generali

Richiesta di escussione

- Garanzia SACE C.U.I n. [-] del [-]

- Soggetto Finanziatore: [-]

- Impresa Beneficiaria: [-]

Garanzie reali e personali: [-]

- Percentuale Garantita: [-]

Con riferimento alla Garanzia SACE di cui sopra, si comunica che:

- (i) l'Impresa Beneficiaria ha omesso di pagare le seguenti somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento
 - Euro [●] complessivamente dovuti a titolo di capitale: e/o
 - Euro [●] complessivamente dovuti a titolo d'Interessi corrispettivi,

in relazione alle quali ad oggi risultano scadute e non pagate le seguenti rate del Contratto di Finanziamento 881

- Data di scadenza rata insoluta: [gg/mm/aaaa]
- Importo rata insoluta: [●];
- di cui Euro [●] dovuti a titolo di capitale
- di cui Euro [●] dovuti a titolo d'Interessi corrispettivi (Tasso applicato alla singola rata: [●])

[OVVERO]

le somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento sono state restituite dal Soggetto Finanziatore a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] OPPURE [azione revocatoria promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)], per un importo pari a:

- Euro [●] complessivamente dovuti a titolo di capitale e/o
- Euro [●] complessivamente dovuti a titolo d'Interessi corrispettivi;

 $^{^{68}}$ Se presenti più rate scadute inserire il dettaglio di tutte le singole rate scadute



relativi alle seguenti rate scadute del Contratto di Finanziamento::

- Data di scadenza rata insoluta: [gg/mm/aaaa]
- Importo rata insoluta: [●];
- di cui Euro [●] dovuti a titolo di capitale
 Euro [●] dovuti a titolo d'Interessi corrispettivi (Tasso applicato alla singola rata: [●])
- (ii) ad oggi non risultano ancora rimborsate ad alcun titolo allo scrivente Soggetto Finanziatore le somme indicate al precedente punto (i);
- (iii) Il Soggetto Finanziatore ha avuto segnalazione dello stato di difficoltà dell'Impresa Beneficiaria

[●] SI

Data della segnalazione:

Note:

[•] NO

(iv) [Il Soggetto Finanziatore è stato contattato dai seguenti professionisti incaricati dalla Impresa Beneficiaria di trovare una sistemazione delle partite debitorie: [●];]⁷⁰

Il Soggetto Finanziatore conferma che:

- (a) non ha proceduto a compensare eventuali attivi dell'Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo;
- (b) nessuna delle disposizioni di cui all'articolo 9.1 *(Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore*) da (i) a (v), da (viii) a (x), (xiv), (xv) e (xxii) delle Condizioni Generali è stata violata.

Conseguentemente, ai sensi della Garanzia SACE di cui all'oggetto, Vi richiediamo il pagamento per la Percentuale Garantita, degli importi non pagati in linea capitale e a titolo d'Interessi ai sensi del Contratto di Finanziamento - e non altrimenti rimborsati - relativi alle rate scadute indicate al precedente punto (i), fermo restando quanto previsto all'art. 6.4 delle Condizioni Generali.

Il Soggetto Finanziatore conviene espressamente che, con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE delle somme dovute ai sensi della Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota ai sensi della Normativa SACE, sono automaticamente e pienamente surrogati, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei limiti del pagamento effettuato, e fermo restando l'autonomo diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle garanzie accessorie sopra indicate e che, in ogni caso, si applicano tutte le ulteriori previsioni di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali.

⁶⁹ Cfr. nota 156.

⁷⁰ Eventuale



I termini in maiuscolo utilizzati nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Si allegano alla presente Richiesta di Escussione:

- copia conforme all'originale del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa Beneficiaria;
- relazione di affidamento e piano di ammortamento relativo al Finanziamento;
- relative contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;
- [comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione Contratto di Finanziamento;]71
- copia del sollecito di pagamento inviato all'Impresa Beneficiaria e ad eventuali coobbligati e garanti;
- [corrispondenza intercorsa con l'Impresa Beneficiaria o eventuali professionisti da questa incaricati;]⁷²
- [documentazione relativa azioni di recupero attivate ai sensi dell'articolo 8 delle Condizioni Generali;]⁷³
- [copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario di disposizione della inefficacia o revocatoria delle somme rimborsate unitamente alla prova dell'adempiuta restituzione]⁷⁴.

Cordiali saluti.

[Firma digitale del rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o del soggetto delegato munito dei necessari poteri]

⁷¹ Eventuale

⁷² Eventuale



Allegato 9 alle Condizioni Generali

Atto di Surroga

Spett.le

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

Oggetto: Condizioni Generali (Rif. SACE [xxxx/xxxx/00])

Garanzia SACE n° / Codice Unico Identificativo (C.U.I.)		
Soggetto Finanziatore		
	•	

Impresa	:	[•]
Beneficiaria		

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona [del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●],] / [di [●], nato a [●] il [●], residente in [●], in qualità di delegato del legale rappresentante e munito dei necessari poteri in virtù di [●], qui allegati] (il "Soggetto Finanziatore").

Premesso che:

- (a) in data [●] SACE S.p.A. ("SACE") ha concesso una garanzia (la "Garanzia SACE") a copertura del mancato rimborso di somme dovute da [●] (l'"Impresa Beneficiaria") al Soggetto Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data [●] (il "Contratto di Finanziamento");
- (b) in data [●] il Soggetto Finanziatore ha escusso la Garanzia SACE;
- (c) a seguito dell'avvenuta escussione della Garanzia SACE per [il mancato pagamento delle rate di credito] / [l'avvenuta restituzione da parte del Soggetto Finanziatore delle somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o



invalidità] / [azione revocatoria] promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e nel dettaglio indicate nell'Appendice 1], in conformità con la normativa vigente, SACE ha provveduto in data [•] al pagamento in favore del Soggetto Finanziatore dell'importo di euro [•] (l'"Importo Indennizzato");

(d) a fronte e contestualmente al pagamento dell'Importo Indennizzato, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, sono automaticamente ed espressamente surrogati, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 c.c., nella misura di quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore, in tutti i diritti e le azioni dello stesso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, nonché delle garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE, in proprio e per conto dello Stato italiano, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

Tutto ciò premesso, il Soggetto Finanziatore:

- 1. dichiara di ricevere da SACE l'Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], e con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza;
- 2. a seguito del pagamento dell'Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 c.c., surroga espressamente SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, nei propri diritti e azioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, nonché delle garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE, in proprio e per conto dello Stato italiano, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria;
- 3. limitatamente all'Importo Indennizzato, rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE e dello Stato italiano correlata e/o comunque connessa alle obbligazioni garantite ai sensi della Garanzia SACE;
- 4. conferma che, in relazione alle obbligazioni garantite di cui sopra, non ha commesso reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- 5. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE relativamente a ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili al Soggetto Finanziatore.

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nel presente documento avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Letto, confermato e sottoscritto⁷⁵

[**●**], [**●**]

⁷⁵ Da inviare a SACE secondo le modalità previste dall'articolo 14.1 (*Altre* Pattuizioni) delle Condizioni Generali, firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore



[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto

Finanziatore]

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

APPENDICE 1

[•]



Allegato 10 alle Condizioni Generali

Atto di cessione

a favore di:

SACE S.P.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Garanzia SACE No. [•] di cui alle Condizioni Generali

Gentili Signori,

si fa riferimento alla Garanzia SACE No. [•] (la "Garanzia SACE"). I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia SACE o nelle Condizioni Generali.

Il Soggetto Finanziatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., cede irrevocabilmente a SACE e allo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁷⁶ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁷⁷ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁷⁸,nonché relativamente all'importo pari a [●] i diritti al pagamento degli importi della Remunerazione SACE *Running*, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore e gli importi della Remunerazione SACE *Running* relativi ai Periodi di Riferimento non ancora decorsi (collettivamente, i "Diritti Ceduti"), restando inteso che l'esercizio dei diritti, delle azioni e l'attività di recupero dei crediti a qualsiasi titolo vantati dallo Stato italiano in relazione alla Garanzia SACE sono effettuati da SACE, anche in via giudiziale, per conto dello Stato italiano e, pertanto, i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato italiano ai sensi della presente cessione saranno esercitati da SACE.

Il Soggetto Finanziatore garantisce (i) l'esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 codice civile, (ii) di essere titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e (iii) di non averli precedentemente ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi.

Il Soggetto Finanziatore si impegna a notificare immediatamente la Cessione all'Impresa Beneficiaria mediante

⁷⁶ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁷⁷ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁷⁸ Identificare le somme in relazione alle quali si chiede / è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della Garanzia SACE



l'invio di una comunicazione avente contenuto conforme al testo Allegato sub 10 alle Condizioni Generali.

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto⁷⁹

[LUOGO], [●] [SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]

[Firma Digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

⁷⁹ Da inviare a SACE secondo le modalità previste dall'articolo 14.1 (*Altre* Pattuizioni) delle Condizioni Generali, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore

Versione 20251103 7.0



Allegato 11 alle Condizioni Generali

Notifica di cessione

PEC

[all'Impresa Beneficiaria]
[al/ai garante/i]

p.c.: SACE S.P.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Contratto di Finanziamento datato [●] (il "Contratto di Finanziamento") coperto da Garanzia SACE No. [●] di cui alle Condizioni Generali (la "Garanzia SACE")

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento ed al pagamento effettuato da SACE a fronte dell'escussione della Garanzia SACE, a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste nel Contratto di Finanziamento, per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile che:

1. Il Soggetto Finanziatore, con atto di cessione del [●], ha irrevocabilmente trasferito a SACE e allo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE (in proprio e per conto dello Stato italiano) ai sensi della Garanzia SACE, tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]] ⁸⁰ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]] ⁸¹ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁸²,nonché relativamente all'importo pari a [●] i diritti al pagamento degli importi della Remunerazione SACE *Running*, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore e gli importi della Remunerazione SACE *Running* relativi ai Periodi di Riferimento non ancora decorsi (i "Diritti Ceduti"), fermo restando che SACE è legittimata ad esercitare per conto dello Stato italiano,

⁸⁰ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁸¹ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁸² Identificare le somme in relazione alle quali è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE



anche in sede giudiziale, i diritti, le azioni e l'attività di recupero dei crediti vantati dallo Stato italiano in relazione ai Diritti Ceduti.

2. A far data dal pagamento di [valuta] avvenuto in data [●] da parte di SACE quale adempimento delle obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, sono automaticamente ed espressamente surrogati in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁸³ ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁸⁴ fino alla concorrenza della somma corrisposta (i "Diritti Surrogati") e il Soggetto Finanziatore ha inoltre surrogato SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, nei Diritti Surrogati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile, fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE (in proprio e per conto dello Stato italiano) nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e restando inteso che SACE, in aggiunta all'attività di recupero dei propri crediti e all'esercizio dei propri diritti e azioni relativi alla Garanzia SACE è anche legittimata ad esercitare, anche in sede giudiziale, l'attività di recupero dei crediti, nonché i diritti e le azioni a qualsiasi titolo vantati dallo Stato italiano in relazione alla Garanzia SACE medesima.

I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana.

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]

⁸³ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁸⁴ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali



Allegato 12 alle Condizioni Generali

Modello Informativo per le Segnalazioni Negative

CONDIZIONI GENERALI - MODELLO INFORMATIVO PER LE SEGNALAZIONI NEGATIVE

Banca Finanziatrice	Impresa	Codice Unico Identificativo	Data di rilevazione della segnalazione negativa	Evento Negativo	Note
				-	
				-	

				-	
				-	
				<u> </u>	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
-				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
		1		-	1



Allegato 13 alle Condizioni Generali

Obiettivi Ambientali

Versione n.3 del 23 aprile 2024

Il presente Elenco Obiettivi Ambientali potrà, di volta in volta, subire variazioni in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche e/o evoluzioni della normativa e/o regolamentazione italiana o europea allo stesso applicabili.

Struttura del documento

Il documento si compone di sei sezioni – una per ciascun Obiettivo Ambientale – come segue:

(i) Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti alla mitigazione dei cambiamenti climatici, derivanti dall'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell'art. 64, D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (come di volta in volta modificato e/o integrato, il "D.L. Semplificazioni")

(ii) Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti all'adattamento ai cambiamenti climatici, derivanti dall'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell'art. 64 del D.L. Semplificazioni

(iii) Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti alla protezione delle acque e delle risorse marine, derivanti dall'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell'art. 64 del D.L. Semplificazioni

(iv) Obiettivo 4: Economia circolare

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti all'economia circolare derivanti, derivanti dall'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell'art. 64 del D.L. Semplificazioni

(v) Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento;

In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, derivanti dall'allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell'art. 64 del D.L. Semplificazioni



In questa sezione sono riportate fattispecie e casistiche inerenti alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, derivanti dall'allegato IV al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché dalle delibere CIPESS adottate ai sensi dell'art. 64 del D.L. Semplificazioni

Modalità di certificazione degli Obiettivi Ambientali

In relazione agli Obiettivi Ambientali e/o alle Fattispecie dove sono previsti requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto nelle Condizioni Generali e nei relativi allegati, nonché nell'Autocertificazione, sono state riportate, sotto alla relativa casella, le note esplicative dei requisiti ulteriori per tali Obiettivi Ambientali e/o Fattispecie.

Talune attività economiche possono ricadere in uno o più degli Obiettivi Ambientali, a seconda delle loro finalità e delle prestazioni ad esse associate (ad es., il trattamento dei rifiuti può ricadere, a seconda dei casi, sia nell'Obiettivo 1 che nell'Obiettivo 4).



Fattispecie (A): energia (produzione e componenti), smart grid, sistemi di accumulo di energia, idrogeno

NOTA: senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall'operatività Green i finanziamenti e/o le Operazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attività economiche relative alla produzione di energia da combustibili fossili, inclusa la cogenerazione (ammissibile solo se rispetta l'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.29-4.30-4.31)

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) produzione di energia **solare** (fotovoltaica e/o a concentrazione), **eolica**, **oceanica** (come declinati nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4), e produzione di tecnologie/componenti per le energie rinnovabili come ad esempio produzione di pannelli e componenti per le turbine eoliche (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, par. 3.1);
 - (b) produzione di elettricità da **bioenergia**: biomassa, biogas, biofuel da materie organiche di prima generazione (es. rifiuti, liquami, gestione agricola e forestale), combustibili liquidi e gassosi da materie organiche di seconda generazione (es. residui non utilizzabili dell'industria agroalimentare) con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 4.7 e 4.8);
 - (c) produzione di energia **geotermica** con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 4.6);
 - (d) produzione di energia **idroelettrica** da centrali ad acqua fluente senza bacino artificiale, oppure da centrali con sbarramento e invaso di ritenuta aventi densità di potenza superiore a 5W/m2 o, se inferiore, emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 4.5);
 - (e) produzione di **calore/freddo**, con o senza cogenerazione di energia elettrica, a partire da energie rinnovabili, bioenergia, calore di scarto (come da requisiti dell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25);
 - (f) produzione di energia elettrica, cogenerazione ad alto rendimento, produzione di calore/freddo da **combustibili gassosi fossili** con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh oppure, solo per impianti con permesso di costruzione rilasciato entro il 2030 (che rispetti tutti i criteri previsti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.29, 4.30, 4.31);
 - (g) costruzione e gestione di (i) sistemi di **trasmissione** che trasportano l'energia elettrica nel sistema interconnesso ad altissima e alta tensione, (ii) sistemi di **distribuzione** che trasportano **energia** elettrica in sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione, (iii) prodotti, apparecchiature o sistemi per la trasmissione e distribuzione elettrica che rispondono a criteri di riduzione delle emissioni di gas serra (come da allegato I al Regolamento Delegato



(UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.9 e 3.20);

- (h) costruzione e gestione di impianti per lo **stoccaggio dell'energia elettrica** (con strumenti meccanici, idraulici, batterie o altri supporti chimici) per l'utilizzo successivo, inclusa la produzione di **batterie** ricaricabili, accumulatori e pacchi batterie e il loro riciclaggio (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 4.10 e 3.4);
- (i) costruzione e gestione di impianti che immagazzinano energia termica, quali ad esempio **accumulo di energia termica** nel sottosuolo (*underground thermal energy storage UTES*) o in acquiferi (*aquifer thermal energy storage ATES*) (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.11);
- (j) distribuzione di energia termica mediante impianti di **teleriscaldamento e teleraffreddamento** efficienti, cioè che usano per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto, il 75% calore cogenerato o il 50% una combinazione di tale energia e calore (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 4.15);
- (k) passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile e produzione di **combustibili puliti** ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio che conseguono significative **riduzioni** delle emissioni di GHG (come previsto nel D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la Direttiva (UE) 2018/2001):
- (I) creazione di infrastrutture energetiche necessarie per la decarbonizzazione dei sistemi energetici, incluso l'installazione e funzionamento di **pompe di calore** elettriche (non come impianto tecnico per l'edilizia presente nella fattispecie B) (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.16);
- (m) realizzazione di **smart grids** che abilitino alla comunicazione digitale continua tra il fornitore e i clienti in modo da consentire una rapida rimodulazione dell'energia fornita in base alle specifiche esigenze di utilizzo / in linea con la domanda ed un utilizzo efficiente delle risorse disponibili;
- (n) produzione e stoccaggio di **idrogeno**, combustibili sintetici a base di idrogeno, ammoniaca, apparecchiature per la produzione e utilizzo di idrogeno (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.10, 3.15, 3.2, 4.12);
- (o) reti di **distribuzione gas rinnovabili** e idrogeno (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.14);
- (p) produzione di **energia nucleare**: attività pre-commerciali, costruzione e gestione di nuovi impianti, gestione di impianti esistenti (come da requisiti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 4.26, 4.27, 4.28);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).



Fattispecie (B): efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas serra nell'edilizia, nell'industria e nei servizi (incluso trattamento rifiuti)

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) costruzione di **nuovi edifici**, residenziali e non, che presentino un fabbisogno di energia primaria almeno 10% inferiore della soglia NZEB *Nearly-Zero Energy Buildings* (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 7.1);
 - (b) **ristrutturazione** di edifici esistenti che si qualifichi come ristrutturazione importante in base alle norme nazionali, oppure che riduca il fabbisogno di energia primaria di almeno il 30% (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 7.2);
 - (c) installazione di **dispositivi per l'efficienza energetica** nell'edilizia, inclusi dispositivi per la relativa misurazione, regolazione e controllo, quali ad esempio: infissi, sorgenti luminose (anche stradali), isolamento involucro, termostati, contatori intelligenti, automazione dell'illuminazione, schermatura solare (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.5 e 7.3, paragrafo 7.5);
 - (d) installazione, manutenzione e riparazione di stazioni per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 7.4);
 - (e) installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie in loco per le energie rinnovabili come **impianti tecnici per l'edilizia**, quali ad esempio: solari fotovoltaici, pannelli per acqua calda, pompe di calore (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 7.6);
 - (f) **produzione manifatturiera** ad elevata intensità carbonica le cui emissioni sono inferiori al valore medio del 10% degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t), come da Regolamento UE 2021/447, quali ad esempio: produzione di alluminio, cemento, ferro e acciaio, prodotti chimici (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3,14, 3.16);
 - (g) fabbricazione di resine, **materie plastiche** ed elastomeri termoplastici non vulcanizzabili, miscelazione di resine su misura, produzione di resine sintetiche non personalizzate mediante processi di riciclaggio meccanico, oppure di riciclaggio chimico o derivate da materie prime rinnovabili purché con emissioni di gas serra ridotte (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.17);
 - (h) realizzazione di impianti efficienti di riciclo e recupero dei rifiuti non pericolosi, di compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attività di raccolta



- e trasporto di frazioni differenziate di rifiuti non pericolosi (come declinati nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 5.5, 5.8 e 5.9):
- (i) elaborazione dei dati attraverso i **centri di dati**, hosting e attività connesse, e soluzioni TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (come declinati nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato,, paragrafo 8.1);
- (j) **miglioramento dell'efficienza energetica** di beni, tecnologie o processi in uso che non rientrano nei paragrafi soprastanti, inclusa la fabbricazione di tecnologie volte a ridurre le emissioni di gas serra (Criteri MATTM ovvero allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.6);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).



Fattispecie (C): infrastrutture e mezzi per mobilità fluviale, lacustre e marittima e per la mobilità aerea.

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) **mobilità fluviale e lacustre/mezzi**: navi passeggeri e merci a zero emissioni di CO2 o, fino al 2025, ibride oppure *dual fuel* con almeno il 50% di utilizzo di una fonte energetica a zero emissioni (es. *biofuels*) o, dal 2026, con una riduzione progressiva di intensità media annua delle emissioni di gas serra o di consumo di carburante (come da indicazioni previste nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.7, 6.8, 6.9):
 - (b) **mobilità marina/mezzi**: navi merci, passeggeri o combinate merci/passeggeri o per operazioni portuali a zero emissioni di CO2, oppure, fino al 2025, ibride oppure *dual fuel* con almeno il 25% di utilizzo di una fonte energetica a zero emissioni (es. *biofuels*), o con adeguati indici EEDI, o dal 2026 con una riduzione progressiva di intensità media annua delle emissioni di gas serra o di consumo di carburante (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.10, 6.11, 6.12);
 - (c) **mobilità fluviale, lacustre e marina/infrastrutture**: infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico delle navi o per le operazioni proprie del porto (es. *cold ironing*), nonché di infrastrutture adibite al trasbordo e al trasferimento modale, a impianti di servizio e a sistemi di sicurezza e gestione del traffico. Sono escluse le operazioni di dragaggio delle vie d'acqua (tutto come da condizioni incluse nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 6.16);
 - (d) **mobilità aerea/mezzi**: aeromobili per passeggeri e merci (incluse parti e apparecchiature di aeromobili) con emissioni di CO2 allo scarico pari a zero (o come da indicazioni descritte nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.21, 6.18, 6.19);
 - (e) **mobilità aerea/infrastrutture**: infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dello scarico degli aeromobili o le operazioni proprie dell'aeroporto e per la fornitura di energia elettrica e di aria precondizionata agli aeromobili in sosta, inclusi i servizi di assistenza a terra, nonché di infrastrutture adibite al trasbordo su rotaia e per vie d'acqua (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 6.17 e 6.20);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).



Fattispecie (D): mobilità pulita su strada e ferrovia

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) **trasporto ferroviario/mezzi**: trasporto di passeggeri e merci su ferrovia (come da indicazioni presenti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.1 e 6.2):
 - (b) **trasporto ferroviario/infrastrutture**: infrastrutture necessarie per ferrovie e metropolitane, inclusi ponti e gallerie, stazioni, terminali, impianti di servizio ferroviario e sistemi di gestione del traffico e della sicurezza, compresa la fornitura di servizi (come da indicazioni contenute nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 6.14);
 - (c) **trasporto pubblico/mezzi**: trasporto di passeggeri su strada in aree urbane e suburbane (come da indicazioni dell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.3). Le attività economiche di questa categoria possono comprendere la gestione di diverse modalità di trasporto terrestre, come autobus, tram, tranvia, filobus, ferrovia metropolitana e ferrovia sopraelevata. Sono incluse anche le linee città-aeroporto o città-stazione e la gestione di funicolari e funivie che fanno parte di sistemi di transito in aree urbane o suburbane. Le attività economiche di questa categoria comprendono anche servizi di autobus di linea a lunga percorrenza, noleggi speciali, escursioni e altri servizi occasionali di autobus da turismo, gestione di scuolabus e autobus per il trasporto;
 - (d) **trasporto privato/ciclologistica**: mobilità personale la cui propulsione deriva dall'attività fisica dell'utilizzatore, da un motore a zero emissioni o da una combinazione di motore a zero emissioni e attività fisica. Ciò include la fornitura di servizi di trasporto di merci mediante biciclette (cargo) (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.4);
 - (e) **trasporto privato/infrastrutture-ciclologistica**: infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica. (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 6.13);
 - (f) **trasporto privato/auto e motoveicoli**: mobilità personale via veicoli appartenenti alla categoria M1, N1, o L (veicoli a due o tre ruote e quadricicli) a zero emissioni di CO2 o, fino al 2025, entro 50 gCO2/km (come da indicazioni nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.5);
 - (g) **trasporto privato/merci**: mobilità personale e trasporto tramite veicoli appartenenti alla categoria N1, N2 o N3 che rientrano nell'ambito di applicazione della norma EURO VI, fase E o successiva, per i servizi di trasporto di merci su strada (come da indicazioni nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.3, 6.6);



- (h) **trasporto pubblico e privato/infrastrutture**: infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico del trasporto su strada, nonché di infrastrutture adibite al trasbordo e di infrastrutture necessarie per la gestione del trasporto urbano (come da indicazioni nell'allegato l al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 6.15). Le attività economiche di questa categoria possono comprendere punti di ricarica elettrica, stazioni di rifornimento dell'idrogeno, sistemi di strade elettrificate (ERS, *Electric Road System*), infrastrutture e sovrastrutture di terminali per il carico, lo scarico e il trasbordo di beni;
- (i) sviluppo di piattaforme per la **digitalizzazione integrata dei dati sulla mobilità** (stradale, ferroviaria) finalizzate ad una gestione efficiente del traffico e ad una riduzione dei tempi di attesa delle utenze;
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).



Fattispecie (E): attività a supporto della mobilità pulita

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) produzione di **biocombustibili** avanzati per il trasporto quali: (i) produzione di biometano da digestione anaerobica di frazione organica dei rifiuti solidi urbani e/o da fanghi di trattamento dei reflui; (ii) produzione di biocombustibile per uso trasporto a partire da biomasse forestali o agricole (inclusi reflui zootecnici) purché non ad uso alimentare (umano o animale) (come declinato nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 4.13);
 - (b) fabbricazione, riparazione e riqualificazione di **veicoli, treni, materiale rotabile e navi** a basse emissioni di carbonio, inclusi componenti. Sono inclusi, quindi, autovetture, automezzi, biciclette e ciclomotori, carri ferroviari, vagoni letto e software relativi ai componenti ferroviari (come da requisiti previsti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, ai paragrafi 3.3, 3.18, 3.19);
 - (c) fabbricazione e riciclo di batterie ricaricabili, pacchi batterie e accumulatori (e relativi componenti), anche a partire da materie prime secondarie, che si traducono in sostanziali riduzioni delle emissioni di gas serra nei trasporti (come previsto nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al paragrafo 3.4).
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).



Fattispecie (F): cattura e stoccaggio o utilizzo del carbonio (carbon capture and storage — CCS, or/and utilization - CCU)

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) tecnologie non nocive per l'ambiente per la **cattura** finalizzata all'utilizzo/riutilizzo o stoccaggio del carbonio che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (Criteri MATTM);
 - (b) processi di biofissazione, conversione e/o altri metodi per l'utilizzo o riutilizzo di CO2 in processi produttivi e/o nella produzione di altri materiali (polimeri come policarbonati, materiali per l'edilizia, ecc.) (Criteri MATTM);
 - (c) **trasporto di CO₂** catturata con qualsiasi modalità (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.11);
 - (d) realizzazione di *hub* per lo stoccaggio di CO2, anche mediante sfruttamento di giacimenti esauriti e di *asset* dismessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.12);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1 e 9.2).



Fattispecie (G): ripristino delle foreste, delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide e imboschimento

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) incremento dei benefici climatici derivanti dalle foreste, creando sinergie con altre necessità legate alle foreste;
 - (b) **prevenzione della deforestazione e del degrado forestale** e attività che consentano il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;
 - (c) intervento sulla **gestione forestale** per creare **ecosistemi resilienti** in linea con i principi della gestione forestale sostenibile (*sustainable forest management* i.e. gestione forestale che mantenga la biodiversità, la produttività e la capacità rigenerativa senza danneggiare altri ecosistemi);
 - (d) **gestione attiva delle foreste** per incrementare la produttività in modo sostenibile traendone tutti i benefici disponibili in linea con i principi della gestione forestale sostenibile (*sustainable forest management* i.e. gestione forestale che mantenga la biodiversità, la produttività e la capacità rigenerativa senza danneggiare altri ecosistemi),
 - (tutti i punti precedenti come declinati nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, nei paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);
 - (e) protezione e ripristino ambientale delle **zone umide o torbiere** come definite dalla Convenzione di Ramsar (secondo i requisiti dell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.1);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).



Fattispecie (H): rete idrica, fognaria, depurazione, gestione rifiuti

NOTA: senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall'operatività Green i finanziamenti e/o le Operazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attività economiche relative ad incenerimento di rifiuti non pericolosi, con o senza recupero energetico e impianti per la selezione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR)

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) sistemi di **raccolta, trattamento e fornitura di acqua** per utenze domestiche o industriali, con consumo medio di energia inferiore a 0,5 kWh/mc (o secondo i criteri alternativi previsti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.1 e 5.2);
 - (b) sistemi di **acque reflue** centralizzati, comprensivi di raccolta (rete fognaria) e trattamento con bassi consumi energetici per abitante equivalente (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.3 e 5.4);
 - (c) raccolta, trasporto, recupero materiali da rifiuti non pericolosi differenziati (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.5, 5.9);
 - (d) costruzione e gestione di impianti per il **trattamento dei fanghi di depurazione** mediante digestione anaerobica, con conseguente produzione e utilizzo di biogas e prodotti chimici (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.6);
 - (e) costruzione e gestione di impianti dedicati per il trattamento di rifiuti organici, separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata (inclusi reflui zootecnici), mediante **digestione anaerobica** con conseguente produzione e utilizzo di biogas e digestato o mediante **compostaggio** (digestione aerobica) (come da requisiti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.7, 5.8);
 - (f) installazione e gestione di infrastrutture per la cattura e l'utilizzo di **gas di discarica** in discariche o celle di discarica chiuse in modo permanente e non entrate in esercizio dopo l'8 luglio 2020 (come da requisiti nell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.10);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.1).



Objettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici

NOTA: per il presente Obiettivo Ambientale, in aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa all'Operazione dovrà includere attestazioni relative al rischio di cambiamento climatico / vulnerabilità valutato in linea con i criteri di vaglio tecnico riportati per le attività economiche elencate nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al fine di determinare la necessità di interventi per il miglioramento della capacità di adattamento e resilienza rispetto al cambiamento climatico

Fattispecie (A): interventi di prevenzione dal rischio di calamità naturali

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) produzione ed installazione di sistemi e tecnologie per la **protezione delle infrastrutture**, **edifici e altri immobili** contro il rischio di calamità naturali derivanti dai cambiamenti climatici (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13);
 - (b) produzione ed installazione di sistemi, tecnologie e soluzioni per la **protezione del territorio** contro il rischio di calamità naturali o comunque derivanti dai cambiamenti climatici (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 1, 2, 14);
 - (c) realizzazione di **soluzioni di adattamento** che contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica, sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato,);
 - (d) mitigazione e prevenzione del rischio di **alluvioni** (e.g. barriere anti-alluvionali, superfici porose, ecc.) (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 14.2);
 - (e) sviluppo e produzione di tecnologie che consentano il **monitoraggio di cambiamenti climatici** quali, a titolo esemplificativo, strumenti per l'osservazione, per l'intervento coordinato e preventivo nonché strumentazione informatica di supporto (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 8.4 e 14.1);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.2).



Objettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici

NOTA: per il presente Obiettivo Ambientale, in aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa all'Operazione dovrà includere attestazioni relative al rischio di cambiamento climatico / vulnerabilità valutato in linea con i criteri di vaglio tecnico riportati per le attività economiche elencate nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, al fine di determinare la necessità di interventi per il miglioramento della capacità di adattamento e resilienza rispetto al cambiamento climatico

Fattispecie (B): interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale da rischi climatici

- (i) Attività economiche relative a:
 - (a) produzione ed installazione di sistemi e tecnologie per la **protezione del patrimonio culturale** (edifici, opere, beni e altri oggetti di interesse artistico o culturale) contro il rischio di calamità naturali derivanti dai cambiamenti climatici (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 7 e 14);
 - (b) sviluppo e produzione di tecnologie che consentano il **monitoraggio del territorio** su cui insistono ovvero sono collocati beni appartenenti al patrimonio culturale, mappando e rappresentando il relativo livello di rischio rispetto a fenomeni connessi o derivanti da cambiamenti climatici quali, a titolo esemplificativo, strumenti per l'osservazione, per l'intervento coordinato e preventivo nonché strumentazione informatica di supporto (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 8.4 e 14.1);
- (ii) attività di produzione di componenti e/o sviluppo di tecnologie per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 9.2).



Fattispecie (A): raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue, urbane e industriali

Casistiche

- (a) tecnologie e adozione di processi per la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue industriali (Criteri MATTM);
- (b) costruzione, espansione, ammodernamento, gestione e rinnovo delle infrastrutture per le **acque reflue urbane**, compresi gli impianti di trattamento, le reti fognarie, le strutture di gestione delle acque meteoriche, i collegamenti alle infrastrutture per le acque reflue, gli impianti decentrati di trattamento delle acque reflue, compresi i sistemi individuali e altri sistemi adeguati, e le strutture di scarico per i liquami trattati. L'attività può includere la rimozione dei microinquinanti (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.2);
- (c) tecnologie e adozione di processi per il **miglioramento della qualità dell'acqua**, ad esempio eliminazione delle pratiche di scarico non controllato, riduzione del rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, riduzione acque reflue non trattate (Criteri MATTM).



Fattispecie (B): accesso ad acqua potabile

Casistiche

- (a) sistemi di **raccolta, trattamento e fornitura** di acqua destinata al consumo umano basati sull'estrazione di risorse naturali da fonti idriche superficiali o sotterranee (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.1)
- (b) installazione di tecnologie di **controllo** e relativi servizi di **manutenzione** delle perdite che consentono di ridurre e prevenire le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.1). Questa attività include valvole di controllo della pressione, trasmettitori di pressione, flussimetri, etc..



Fattispecie (C): miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica

Casistiche

- (a) tecnologie e adozione di processi per un'efficiente **pianificazione**, **sviluppo**, **distribuzione**, **trattamento** e **gestione** (incluso prevenirne la dispersione) delle risorse idriche (Criteri MATTM);
- (b) fabbricazione, sviluppo, installazione e diffusione di **soluzioni tecnologiche** basate sui dati di tipo **informatico (IT) o operativo (OT)** o fornitura dei relativi servizi di manutenzione, riparazione e professionali, inclusa consulenza tecnica per la progettazione o il monitoraggio, per controllare, gestire, ridurre e attenuare le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua (come da allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.1).



Fattispecie (D): interventi di mitigazione del degrado delle risorse idriche con soluzioni basate sulla natura

Casistiche

- (a) intervento che dia un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine nei limiti in cui contribuisca in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico (Criteri MATTM);
- (b) pianificazione, costruzione, estensione ed esecuzione di misure di **gestione su larga scala delle alluvioni o della siccità** basate sulla natura e di misure di ripristino degli ecosistemi acquatici costieri, di transizione o interni che contribuiscono a prevenire e proteggere da inondazioni o siccità e a migliorare la ritenzione idrica naturale, la biodiversità e la qualità dell'acqua (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.1);
- (c) costruzione, espansione, gestione e rinnovo di impianti di **sistemi di drenaggio urbano** che riducono l'inquinamento e i rischi di alluvione dovuti agli scarichi del deflusso urbano e migliorano la qualità e la quantità delle acque urbane sfruttando i processi naturali, come l'infiltrazione e la ritenzione (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.3).



Obiettivo 4: Economia circolare

Fattispecie (A): attività produttive con rilevante impatto sull'economia circolare

Casistiche

- (a) fabbricazione di **imballaggi** in materie plastiche con uso di materie prime circolari, da rifiuti organici e concepiti per il riutilizzo (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.1):
- (b) fabbricazione di **equipaggiamenti elettrici ed elettronici** con elevate caratteristiche di durabilità, riparabilità, sostituzione e riutilizzo dei componenti incluse le batterie, quali ad esempio prodotti con il marchio "Ecolabel" (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.2);
- (c) **edilizia**: costruzione di nuovi edifici o ristrutturazione di edifici esistenti massimizzando il recupero dei rifiuti di costruzione e riducendo al minimo l'uso di materie prime, con tecniche di costruzione che sostengono la circolarità (come dettagliato nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.5);
- (d) **manutenzione di strade e autostrade**, altri passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, autostrade, ponti, gallerie e piste, vie di rullaggio e piazzali degli aeroporti, svolte massimizzando il recupero dei rifiuti e riducendo al minimo l'uso di materie prime (come declinato nell'allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.4, 3.5);
- (e) costruzione, ampliamento, gestione e rinnovo di impianti per la **produzione di acque affinate**, di impianti per la **raccolta di acqua piovana e meteorica** e di impianti per la raccolta e il trattamento delle **acque grigie** per sostituire l'acqua potabile per usi industriali, irrigui, urbani, etc. (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.2);
- (f) costruzione, ammodernamento, gestione e rinnovo di impianti per il **recupero del fosforo** dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (fase acquosa e fanghi) e dai materiali (ceneri) a seguito dell'ossidazione termica (incenerimento) dei fanghi di depurazione (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.1).



Obiettivo 4: Economia circolare

Fattispecie (B): aumento del grado di "circolarità" nei cicli produttivi e nei prodotti

NOTA: per le casistiche (i)(a) e (i)(c) della presente Fattispecie, in aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa all'Operazione dovrà includere attestazioni (*) relative all'assessment effettuato sul ciclo produttivo nell'ambito dell'Operazione, al fine di dimostrare incrementi quantificabili di opportuni indicatori di circolarità definiti in relazione, inter alia, alla riciclabilità dei prodotti, all'utilizzo di materie prime secondarie o di riciclo, alla durabilità dei prodotti

Casistiche

- (a) nei cicli produttivi, sviluppo di processi, dispositivi e macchinari per la riduzione dell'uso di materie prime primarie, riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime secondarie di elevata qualità, incremento dell'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie (Criteri MATTM + attestazione (*));
- (b) riparazione, riqualificazione e rifabbricazione di beni che sono già stati utilizzati per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica) per **prolungare la durata di vita dei prodotti**, inclusa la vendita di parti di ricambio e di beni di seconda mano (come da requisiti nell'allegato II al Regolamento Delegato

 (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 5.1, 5.2 e 5.4);
- (c) intervento per **prolungare l'uso dei prodotti**, anche attraverso il riutilizzo, la **progettazione per la longevità**, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione. la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti (Criteri MATTM + attestazione (*)):
- (d) costruzione, gestione e ammodernamento di impianti per lo smantellamento e la decontaminazione di prodotti complessi a fine vita, dei beni mobili e dei loro componenti per il **recupero dei materiali o la preparazione per il riutilizzo dei componenti**, quali automobili, navi e apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per il recupero di materiali (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 2.6 e 5.3);
- (e) fornitura di **soluzioni IT/OT** (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati, per la valutazione e a supporto della circolarità dei beni e dei materiali (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 4.1);
- (f) prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare, e sviluppo di mercati virtuali e di piattaforme di annunci per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 5.5, 5.6).



Objettivo 4: Economia circolare

Fattispecie (C): gestione dei rifiuti finalizzata a recupero, riutilizzo, riciclo

NOTA: senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall'operatività Green i finanziamenti e/o le Operazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attività economiche relative ad incenerimento di rifiuti non pericolosi, con o senza recupero energetico e impianti per la selezione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR)

Casistiche

- (a) raccolta differenziata e di trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi finalizzati alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio, compresi la costruzione, la gestione e l'ammodernamento delle strutture coinvolte nella raccolta e nel trasporto di tali rifiuti, quali le isole ecologiche e le stazioni di trasferimento dei rifiuti, come mezzo per il recupero di materiali (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.3);
- (b) costruzione, ammodernamento e gestione di impianti dedicati al **trattamento dei rifiuti pericolosi** come mezzo per le operazioni di recupero di materiali. L'attività include, ad esempio, rigenerazione di solventi, acidi e basi, catalizzatori, lubrificanti, oli industriali usati, etc. e non comprende i RAEE (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.4);
- (c) costruzione e gestione di impianti per il **trattamento di rifiuti organici** raccolti in maniera differenziata mediante digestione anaerobica o compostaggio, con conseguente produzione e utilizzo di biogas, biometano, digestato, compost o sostanze chimiche (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.5);
- (d) costruzione, ammodernamento e gestione di impianti per la **cernita o il recupero dei flussi di rifiuti non pericolosi** in materie prime secondarie di qualità elevata mediante un processo di trasformazione meccanica (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.7);
- (e) **demolizione** di edifici, strade e piste, ferrovie, ponti, gallerie, impianti per il trattamento delle acque reflue, impianti per il trattamento delle risorse idriche, condotte, pozzi e pozzi di trivellazione, impianti di generazione di energia, impianti chimici, dighe e bacini, miniere e cave, strutture offshore, opere in prossimità della costa, porti, opere per la costruzione di vie di navigazione e per la formazione e la bonifica di terreni, **con almeno il 90% dei rifiuti da demolizione preparato per il riutilizzo o riciclo** (allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 3.3).



Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento

Fattispecie (A): riduzione/prevenzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, diverse dai gas a effetto serra e miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo

NOTA: senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall'operatività Green i finanziamenti e/o le Operazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attività economiche relative ad incenerimento di rifiuti non pericolosi, con o senza recupero energetico e impianti per la selezione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR)

Casistiche

- (a) riduzione e prevenzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra in aria, acqua e suolo migliorativo del 20% rispetto ai limiti di legge;
- (b) sviluppo di processi, componenti e strumenti per il monitoraggio costante della qualità e del livello di inquinamento di aria, acqua e suolo;
- (c) fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di **sostanze farmaceutiche e di medicinali** degradabili nell'ambiente o rapidamente biodegradabili (che rispondano ai requisiti previsti nell'allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 1.1 e 1.2);
- (d) raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi prima del trattamento, del recupero o dello smaltimento dei materiali, compresi la costruzione, la gestione e l'ammodernamento degli impianti coinvolti nella raccolta e nel trasporto di questi rifiuti, come le stazioni di trasferimento dei rifiuti pericolosi, al fine di darvi un trattamento adeguato (la gestione di tali rifiuti deve rispettare i requisiti previsti nell'allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.1);
- (e) costruzione, cambio di destinazione, ammodernamento e gestione di impianti dedicati per il **trattamento dei rifiuti pericolosi**, compresi l'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili, il trattamento biologico dei rifiuti pericolosi e il trattamento fisico-chimico (allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.2).



Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento

Fattispecie (B): bonifiche

Casistiche

- (a) **bonifica di siti e aree contaminate**, incluse ad esempio: la decontaminazione o la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee dell'area inquinata, in situ o ex situ, in particolare mediante metodi fisici, chimici o biologici; la decontaminazione o la bonifica di impianti o siti industriali contaminati; la decontaminazione o la bonifica delle acque superficiali e delle relative sponde a seguito di inquinamento accidentale, ad esempio mediante la raccolta di inquinanti o mediante metodi fisici, chimici o biologici; la pulizia delle fuoriuscite di petrolio e di altri tipi di inquinanti; la riduzione significativa di sostanze, miscele o prodotti pericolosi, quali l'amianto o la pittura a base di piombo; la pulizia a seguito di calamità naturali, quali alluvioni o terremoti; la bonifica di siti minerari dismessi; operazioni di contenimento, barriere idrauliche, barriere attive e passive intese a limitare o prevenire la migrazione di inquinanti (allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.4);
- (b) **bonifica di discariche** non a norma e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali che sono stati chiusi e non accettano altri rifiuti, oltre a quelli eventualmente inerti o biostabilizzati da utilizzare come materiale di copertura della discarica (allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 2.3).



Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi

Fattispecie (A): conservazione della natura e della biodiversità, miglioramento della capacità ecosistemica

Casistiche

Attività economiche relative a:

- (a) avvio, sviluppo e realizzazione per conto proprio, a pagamento o su base contrattuale di **attività di conservazione**, comprese le attività di ripristino, volte a mantenere o migliorare lo stato e le tendenze degli habitat terrestri, di acqua dolce e marini, degli ecosistemi e delle popolazioni delle relative specie di fauna e flora. L'attività economica comprende:
 - (i) attività di conservazione in situ, definite dalla convenzione sulla diversità biologica, come la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e la conservazione e il recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
 - (ii) attività di ripristino, definite come attività volte ad aiutare, attivamente o passivamente, (1) un ecosistema a recuperare il buono stato o ad avvicinarvisi, (2) un tipo di habitat a recuperare il miglior stato possibile e la sua estensione naturale o superficie di riferimento favorevole, (3) un habitat di una specie a recuperare quantità e qualità sufficienti, o (4) le popolazioni di specie a recuperare livelli soddisfacenti.

L'attività economica non comprende la conservazione ex situ di componenti della diversità biologica, ad esempio in orti botanici, giardini zoologici, acquari o banche di sementi (allegato IV al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.1).



Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi

Fattispecie (B): gestione sostenibile di boschi e foreste; agricoltura sostenibile

NOTA: per la casistica (i)(d) della presente Fattispecie, in aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa all'Operazione dovrà includere attestazioni di terza parte (*) che certifichino che gli interventi rientrano in una gestione sostenibile ad es. FSC, PEFC per le foreste, certificazioni biologiche per l'agricoltura, ecc.

Casistiche

- (a) **gestione sostenibile delle foreste**, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafi 1.1 e 1.3 applicabile solo per i criteri DNSH);
- (b) **rimboschimento e riforestazione** di foreste degradate e ripristino di aree soggette a desertificazioni (allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.2 applicabile solo per i criteri DNSH);
- (c) adozione di **pratiche agricole sostenibili**, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat, finalizzati al sostentamento dei bisogni e necessità della collettività senza compromettere la capacità dell'ambiente e dell'ecosistema di sostenere le necessità delle generazioni future (allegato IV al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, paragrafo 1.1 applicabile solo per i criteri DNSH);
- (d) **agricoltura biologica** certificata (allegare la certificazione (*) da parte di un ente accreditato e autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole)]
- (e) realizzazione di interventi di "climate smart agriculture" volti a trasformare i processi di coltura per garantire lo sviluppo e la sicurezza alimentare in contesti di cambiamento climatico (valutati in linea con l'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, come di volta in volta modificato e/o integrato, appendice A), nell'ottica di: (i) aumentare in modo sostenibile produttività e rendimento; (ii) adattamento e resilienza rispetto al cambiamento climatico; e (iii) riduzione di emissioni di gas serra;
- (f) **colture acquaponiche** in sistemi di ricircolo chiusi e compatibili con la neutralità climatica, quali ad esempio: vertical farm a consumo energetico prevalentemente da fonti rinnovabili e/o a basse emissioni di CO2, serre, etc. (Criteri MATTM).